

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

X.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CASTELLI AVOLIO**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ARCAINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazione del Presidente:		AMENDOLA GIORGIO	115, 117
PRESIDENTE	105	DE MARTINO CARMINE	116, 117
Disegno di legge (Discussione ed approvazione):		DUGONI	116
Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro. (157)	106	WALTER	116
PRESIDENTE	106, 107, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 126, 127	BELOTTI	121, 126
FERRERI PIETRO, <i>Relatore</i>	106, 109, 110, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 126	Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
PIERACCINI	107, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 126, 127	Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari. (154)	128
COGGIOLA	109, 119, 121	PRESIDENTE	128, 131, 132
TROIISI	109, 116, 127	PIERACCINI	129, 132
CHIARAMELLO	109, 110, 113, 116	GAVA, <i>Ministro del tesoro</i>	129, 130, 131, 132
ZOTTA, <i>Sottosegretario di Stato per il Tesoro</i>	110, 119, 120, 122, 124	CAVALLARI VINCENZO	130, 131
GAVA, <i>Ministro del tesoro</i>	111, 112, 114, 115, 118	Votazione segreta:	
CAVALLARI VINCENZO	112, 113, 117, 118, 119	PRESIDENTE	132
SABATINI	113		
MANNIRONI	113, 122	La seduta comincia alle 9.	
SELVAGGI	114	TROIISI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
SULLO	115, 116, 122, 124, 126	(<i>È approvato</i>).	
LOMBARDI RUGGERO	115, 116, 117	Comunicazione del Presidente.	
ASSENNATO	115	PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, l'onorevole Farinet sostituisce, nella seduta odierna, l'onorevole Marotta.	

Discussione del disegno di legge: Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro. (157).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

Ricordo che nella seduta del 18 novembre scorso la discussione di questo disegno di legge fu rinviata, a richiesta del relatore.

Prego l'onorevole Ferreri di svolgere ora la sua relazione.

FERRERI PIETRO. *Relatore.* Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame è la esatta riproduzione di quello già approvato dalla nostra Commissione, in sede legislativa, il 31 marzo di quest'anno, ma che non è potuto divenire legge per l'anticipato scioglimento dell'altro ramo del Parlamento. Non si tratta quindi che di riprendere i motivi che sono stati addotti a suo tempo quando il disegno di legge fu presentato alla nostra Commissione e da questa approvato. Tuttavia, può essere utile richiamare le linee generali del disegno di legge, il quale, come si evince dal suo stesso titolo, si riferisce alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali, ma in realtà si estende anche alla sezione autonoma degli insegnanti. Questa sarebbe la rimanente parte del cessato Monte pensioni per gli insegnanti elementari, la cui gestione, per quanto riguarda gli insegnanti elementari, è venuta meno essendo tale categoria di personale considerata dal 1948 come personale statale. Con questo disegno di legge, sempre relativamente a questi tre gruppi di personale (impiegati degli enti locali, salariati degli enti locali, maestri ancora amministrati dalla sezione autonoma), si completa un complesso di provvedimenti di cui l'ultimo, e più importante, è la legge 24 maggio 1952, n. 610. Con tale legge si sono dettate nuove norme per la liquidazione del personale appartenente ai tre gruppi citati, qualora i dipendenti fossero stati collocati a riposo dal 1° luglio 1950 in poi. Quella legge esprime nella sua articolazione un concetto fondamentale che merita di essere messo in evidenza perché, in definitiva, con quella legge ci si è sostanzialmente staccati dall'antica norma che rego-

lava (e che con estrema difficoltà ha continuato a reggersi anche dopo la guerra) il criterio con cui a questo personale venivano liquidate le pensioni. Si è in sostanza spostato il criterio assicurativo - mutualistico per avvicinarsi, invece, al criterio che in materia di pensioni vale per la categoria degli impiegati dello Stato. Restavano scoperti tuttavia gli assegni di quiescenza del personale collocato a riposo a una data precedente a quella presa in considerazione dalla legge n. 610. Il presente disegno di legge vuole appunto dettare le norme per la riliquidazione dei vecchi assegni che erano rimasti fuori dal principio fondamentale adottato dalla citata legge del 1952. Non è a dire che anche l'ammontare degli assegni non avessero subito ritocchi anche sostanziali, ma si trattava di ritocchi introdotti empiricamente, nel senso che le vecchie pensioni con decreti legislativi 3 settembre 1946, n. 143, e 8 settembre 1947, n. 1109, e le leggi 21 novembre 1949, n. 914, e 24 maggio 1902, n. 610, non erano prese in considerazione per il loro riesame e riliquidazione, ma si concedeva ai vecchi pensionati un aumento *una tantum* che non era in grado di rimediare ai difetti originari e alle sperequazioni derivanti anche dalla svalutazione monetaria. Ecco perché tutta la legge in esame fa perno sull'articolo 1. che è completato da una tabella (pagina 9 del disegno di legge) in cui si elencano i coefficienti in base ai quali dovranno essere riliquidate tali pensioni. I coefficienti sono decrescenti perché partono (per la Cassa di previdenza impiegati e salariati) dalle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1930, giungendo fino al 30 giugno 1950, avendo col 1° luglio 1950 inizio la validità della ricordata legge n. 610. I coefficienti indicano, nel loro stesso andamento, la tendenza a rimediare all'effetto della crescente svalutazione monetaria. Ma, se essi non seguono un criterio che possa dirsi coincidente con la curva di svalutazione monetaria, gli è perché questi coefficienti tendono da una parte a rimediare a questo difetto e, dall'altra, a rimediare all'altro difetto che è diretta conseguenza dei numerosi precedenti provvedimenti che hanno malamente regolato lo scopo che questo disegno di legge si propone.

Con ciò, avrei detto tutto l'essenziale, in quanto ritengo integrato il mio dire dalla relazione precedentemente fatta nella passata legislatura. Ma, se la Commissione lo desidera e se il Presidente lo consente, mi permetterei di porre in evidenza qualche altro punto che può, nel quadro di queste linee generali, meglio illustrare l'architettura di questo

disegno di legge. Vi è una norma la quale prevede una specie di minimo e di massimo negli aumenti, appunto perché, essendo stati questi assegni di quiescenza regolati fino a un certo momento in base al fondo che ogni impiegato o salariato o maestro aveva personalmente accumulato presso questi Istituti (in quanto la liquidazione era dominata da un concetto assicurativo e personale e perché varie sono le vicende delle persone facenti parte del gruppo), si è creduto di ovviare a queste svariate e irregolari situazioni prescrivendo, attraverso questa legge, la garanzia dei minimi e dei massimi. Tanto è vero che viene stabilito che, dalla rivalutazione in parola, non deve risultare un aumento annuo lordo inferiore a lire 24 mila per le pensioni dirette e di reversibilità privilegiate, ed a lire 14.400 per le pensioni indirette e di reversibilità normali; nè un aumento annuo superiore a lire 300 mila, oppure a lire 180 mila, rispettivamente, per le menzionate pensioni dirette ed indirette.

Del disegno di legge si approfitta poi per rettificare qualche situazione particolare e per adeguare e avvicinare ulteriormente il trattamento di quiescenza e di liquidazione di questi assegni a quello che si fa per gli impiegati dello Stato. Così, per esempio, si provvede ad elevare l'assegno di carovita temporaneo, giusta la legge 8 aprile 1952, n. 212, che si riferisce agli impiegati dello Stato, e si provvede ad assorbire l'indennità di carovita come emolumento a sé stante. Si approfitta altresì di questa occasione per eliminare — allargando le percentuali di riliquidazione — quella « elevazione » che il decreto presidenziale 11 luglio 1952, n. 767, aveva stabilito per esonerare il personale dalle tangenti di imposte e tasse. Si riconosce poi in ogni caso un assegno personale pari alla eventuale differenza fra l'importo annuo netto del trattamento di quiescenza spettante prima dell'entrata in vigore del provvedimento in esame e quello che si corrisponderebbe all'interessato in virtù del medesimo.

La questione che più da vicino ci riguarda è quella della copertura. A questo proposito sono lieto di dichiarare alla Commissione che, come risultato dell'oculata amministrazione e della cura con la quale questi Istituti erano e sono gestiti, i fondi necessari alla copertura degli oneri di questa legge (che sono di un miliardo 100 milioni per gli impiegati, un miliardo e 300 milioni per i salariati e 50 milioni per le poche unità rimaste governate dalla sezione autonoma per gli insegnanti) sono tutti reperibili e reperiti nell'interno del bilancio,

nelle pieghe (qui si può dire) del bilancio di questi istituti. Questi istituti, infatti, nella determinazione delle tangenti a carico dei dipendenti degli enti, cioè, nel fare i calcoli per coordinare oneri e incassi, suppongono un saggio di investimenti delle disponibilità del 4,25 per cento, mentre in effetti, per un criterio di avveduta amministrazione che è stato adottato dagli istituti, il saggio d'impiego delle somme che pervengono a questi istituti ammonta di fatto al 6,40 per cento, come è dimostrato dal rendiconto per il 1952 che gli istituti di previdenza hanno previsto. Con questa differenza di più di due punti fra i due saggi, è possibile coprire l'onere del provvedimento in esame, il quale potrà dunque da noi essere approvato senza la preoccupazione di stabilire dove reperire i fondi, che, ripeto, sono attinti proprio dalle riserve patrimoniali delle Casse stesse. È bene che io richiami tuttavia una circostanza che qui non risulta, ma che è una utile informazione da darsi alla Commissione finanze e tesoro, informazione che posso e che devo dare anche come componente della Commissione di vigilanza di quegli istituti per i quali lo Stato assume una parte di oneri; precisamente, se non mi tradisce la memoria, lo Stato è tenuto a versare, per la durata di venti anni al complesso degli istituti di previdenza amministrati dalla direzione generale apposita del Ministero del tesoro, la somma annua di lire 950 milioni, cioè quasi un miliardo.

Ecco le ragioni per le quali, in considerazione del fatto che il provvedimento ha avuto la nostra approvazione nella passata legislatura, che il medesimo ha carattere di urgenza in quanto si riferisce a persone che sono già in stato di quiescenza, che non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato e che finalmente ratifica e regola tutta una materia non sufficientemente disciplinata dalla legislazione pendente a causa della svalutazione monetaria postbellica, per tutte queste circostanze messe insieme, propongo, salva la discussione che si potrà fare sui singoli articoli, che la Commissione si esprima favorevolmente al disegno di legge.

Comunico, infine, che le Commissioni permanenti I (Interni) e XI (Lavoro) hanno espresso parere favorevole in merito al provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ferreri della sua esauriente ed ampia relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

PIERACCINI. Il disegno di legge, che ora stiamo esaminando, venne già all'esame

della Commissione finanze e tesoro nella precedente legislatura (Camera, n. 3285) e precisamente fu approvato da noi, in sede legislativa, il 31 marzo 1953. Il disegno di legge lasciava molto a desiderare e fu approvato rapidamente sol perché la legislatura volgeva al termine e si tentò così di dare almeno un miglioramento ai vecchi pensionati delle Casse di previdenza. Oggi possiamo riesaminare il disegno di legge con più calma. Naturalmente il provvedimento non risolve il problema dei pensionati degli enti locali; è un disegno di legge che ha un'importanza assai relativa, come, credo, anche il relatore vorrà riconoscere. Vi è un problema complesso: quello di adeguare queste pensioni al sistema e al livello delle altre pensioni quali, ad esempio, quelle degli statali, che pure non sono delle pensioni economicamente floride. Vi è però da considerare che per questi pensionati vi è un sistema diverso per il calcolo della pensione e molti problemi, quindi, connessi con la riforma di dette pensioni, non possono essere risolti dall'oggi al domani, e nemmeno in questa sede, con degli emendamenti.

Quindi, consideriamo questo disegno di legge, che in linea di massima voteremo favorevolmente introducendo alcuni emendamenti, come un piccolo passo avanti nella via che si deve percorrere per risolvere in modo definitivo i vari problemi. Debbo dire che lo stesso Ministero del tesoro si è preoccupato di questa situazione stabilendo, fin dal 26 aprile 1952, una commissione di studio, presieduta da un professore di matematica attuariale per la riforma delle pensioni e per l'acceleramento della liquidazione delle pensioni stesse dato che attualmente gli interessati debbono attendere, dopo il collocamento a riposo, anche due anni per avere quanto loro spetta. Però, bisogna dire subito che tale commissione, dal 26 aprile 1952 a tutt'oggi, non ha tradotto i propri studi in atti concreti. L'unico risultato è il disegno di legge che stiamo discutendo, ciò che è troppo poco. Occorre che la Commissione finanze e tesoro — ed io ho presentato un ordine del giorno in proposito — impegni seriamente il Governo a porre un termine alla commissione di studio, in maniera che il problema delle pensioni venga al più presto definitivamente risolto. Nell'ordine del giorno propongo addirittura come termine la fine di quest'anno, perché non mi sembra che sia troppo ristretto il tempo che ci separa da tale data, in quanto gli studi, condotti dalla commissione da oltre un anno, devono essere reputati sufficienti per la predisposizione dei disegni di legge relativi.

Chiedo al rappresentante del Governo di voler esprimere la propria opinione su tale ordine del giorno.

Quanto poi al presente disegno di legge, torno a dire che la sua portata è assai limitata: garantisce al minimo un aumento di 2 mila lire al mese (mi sembra infatti che il minimo sia di 24 mila lire per le pensioni dirette e di 14,400 lire per le pensioni indirette), stabilisce un *plafond* massimo di 300 mila lire per categorie particolarmente depresse ed esclude la categoria dei sanitari, mentre questi ultimi si trovano in condizioni assai disastrose.

Anche la pensione ai sanitari è un'altra questione per la quale il Governo ci deve dire quando intende risolverla definitivamente.

Aggiungo poi che il disegno di legge prevede, nelle tabelle, un coefficiente di aumento 50 per le pensioni anteriori al 1° gennaio 1930, cioè per le pensioni fino a tutto il 1929.

Ora, faccio presente che, se si pensa che chi è andato in pensione nel 1929 dovrà avere un'età avanzata, ne consegue che, praticamente, questo coefficiente, che fa bella mostra di sé nella tabella, tradotto in pratica, si applica a coloro che nella gran maggioranza non sono più in vita, essendo a mio parere ben pochi i superstiti. Quindi, in realtà, la legge non consentirà il coefficiente 50, ma al massimo quello del 23+25. Questo per l'esattezza, tanto più che c'è da osservare un'altra cosa riguardo a questa tabella: che tutti coloro che sono andati in pensione prima del 1946 praticamente hanno lo stesso trattamento, perché erano state applicate le stesse leggi.

Inoltre, un'altra assurdità — a mio parere — della legge è questa: che la legge riconosce con la sua tabella la necessità di addivenire ad un aumento di coefficiente 1,3 a coloro che sono andati in pensione fino al 30 giugno 1950, e che da quella data in poi bisogna aumentare le pensioni. Però, da quando decorrono i miglioramenti? Secondo la logica, dato che viene riconosciuto che dal 30 giugno 1950 si applica un coefficiente di aumento, si pensa che tali aumenti decorrano appunto dal 30 giugno 1950. Invece, no! La legge prevede che il miglioramento decorra dal 1° luglio 1952.

Ora, fra le altre cose bisognerebbe vedere, poiché io stesso penso che non è possibile trovare una soluzione integrale della questione in questa sede, se fosse opportuno di dare un compenso immediato disponendo di concedere almeno gli arretrati. Io non propongo di arrivare, come la logica vorrebbe, al 30 giugno 1950, ma si arrivi almeno al 1° gennaio 1952!

Ora, che cosa significa questo? Significa un aumento di spesa. Ma abbiamo già sentito dallo stesso onorevole relatore che anche questo aumento di spesa potrebbe rientrare nei fondi che gli istituti hanno a disposizione. Infatti il relatore, onorevole Ferreri, ha fatto ora l'elogio dell'amministrazione oculata degli istituti di cui trattasi e ci ha detto che il saggio medio degli investimenti fatti dagli Istituti stessi risulta notevolmente superiore a quello teorico del 4,25 per cento, anzi risulta del 6,40 per cento.

Ora, posso fare anch'io l'elogio della oculata amministrazione, però faccio presente che tale oculata amministrazione costa un po' cara ai dipendenti degli enti locali, in quanto essi si trovano nell'attuale situazione di estrema depressione delle loro pensioni perché gli Istituti non le concedono in misura adeguata, tanto che molti enti locali devono versare ai loro pensionati una quota integrativa. Ora, se questo può essere un criterio di oculata amministrazione, non è però un criterio giusto al quale si debbono ispirare istituti il cui compito è, tra gli altri, quello di garantire una equa pensione. Quanto alla questione della capitalizzazione, non ritengo opportuno affrontarla ora in questa sede, ma chiedo al Governo e alla Commissione che, per lo meno, per fare un piccolo passo avanti, si sposti di sei mesi la decorrenza, spostamento che si può fare senza ulteriori oneri da parte dello Stato perché si può attingere al patrimonio stesso degli enti.

Queste sono le questioni principali e generali di cui volevo parlare.

Quello che mi pare si debba decidere preliminarmente, e sul quale tengo, è l'impegno da parte del Governo che la questione dei pensionati degli enti locali non si consideri conclusa con questo disegno di legge, ma che nel più breve tempo possibile venga riaffrontata definitivamente sulla base dei lavori della commissione appositamente nominata dal Ministro, in modo che possiamo rendere giustizia ad una categoria così numerosa e così bisognosa di aiuto. Chiedo ancora — ripeto — notizie su che cosa si intenda fare per la categoria dei sanitari che resta esclusa dalle provvidenze di questa legge.

COGGIOLA. Associandomi a quanto ha detto l'onorevole Pieraccini, ritengo che la Commissione si debba interessare per l'aumento che i pensionati vengono ad avere ed anche per la decorrenza dei miglioramenti.

L'onorevole Pieraccini ha proposto di anticipare la decorrenza della legge di sei mesi.

Io ritengo che si debba procedere per analogia, ossia, che la decorrenza del provvedimento sia la medesima di quella degli aumenti agli statali, giacché, in passato, tutti i miglioramenti ai pensionati hanno sempre fatto riferimento al termine di decorrenza fissato per gli statali per casi analoghi.

Sul *quantum* osservo che gli aumenti ammontano in media a lire 14.400 lire annue, ossia a lire 1.200 al mese, per le pensioni di reversibilità. Ma questi minimi, sia quello di 24.000 lire per le pensioni dirette, sia quello di 14.400 per le pensioni indirette, mi sembrano insufficienti.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Il minimo si ha quando con l'applicazione della legge non si arriva a tale somma. In altri termini, questo minimo serve ad elevare la misura delle pensioni nel caso in cui l'applicazione della legge non giunga nemmeno a tale livello.

COGGIOLA. È il minimo che risulta insufficiente.

PIERACCINI. Basta osservare che questo minimo è in analogia a quel minimo che è stato concesso agli statali. Però, la base da cui partono queste pensioni è molto inferiore a quella delle pensioni per gli statali.

COGGIOLA. Come ha già osservato lo stesso relatore, gli aumenti che si concedono sono già assorbiti dalla svalutazione della lira. Ritengo quindi che dovremmo proporre degli emendamenti, sia per quanto riguarda la decorrenza (facendo un'analogia con gli aumenti concessi agli statali), sia per quanto riguarda i minimi, nel senso che questi minimi debbono essere elevati, e sia per quanto riguarda le tabelle, per coloro che sono andati in pensione dopo il 1946.

TROISI. Mi associo ai consensi manifestati circa l'approvazione di questo provvedimento, che indubbiamente segna un notevole progresso per quanto riguarda il trattamento di quiescenza degli impiegati e salariati degli enti locali. Rimangono tuttavia aperte numerose questioni che speriamo di poter presto affrontare e risolvere con quello spirito di equità che tuttora ci deve ispirare. Vorrei soltanto esprimere una raccomandazione a proposito dell'articolo 10, per quel che riguarda il lavoro straordinario; ma mi riservo di farla in sede di discussione degli articoli.

CHIARAMELLO. Mi associo a quanto hanno detto gli onorevoli Troisi, Pieraccini e Coggiola; tuttavia, cogliendo l'occasione della presenza del Ministro del tesoro, onorevole Gava, desidero raccomandargli in modo particolare che venga subito presentato al Parlamento un altro provvedimento concernente

l'adeguamento dalle pensioni dei sanitari. Ricordo che già nella seduta della nostra Commissione, in sede legislativa del 13 marzo 1953, della precedente legislatura venne approvato il disegno di legge n. 3158 concernente miglioramenti al trattamento di quiescenza dei sanitari, ma in seguito all'anticipato scioglimento del Senato tale provvedimento decadde; faccio presente che un disegno di legge del genere è insistentemente richiesto da tutti i sanitari italiani e perciò raccomando che venga al più presto nuovamente presentato al Parlamento.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Avverto gli onorevoli Coggiola, Chiaramello e Pierracini che il disegno di legge che essi invocano è stato presentato alla Camera il 17 novembre 1953 e porta il n. 354.

CHIARAMELLO. Prego il Presidente della Commissione di voler porre il disegno di legge n. 354 in discussione prima della fine dell'anno, affinché i sanitari interessati abbiano l'aumento in occasione delle prossime feste natalizie e con la speranza che siano approvati quegli emendamenti che nella precedente legislatura non ebbero favorevole accoglienza.

PRESIDENTE. A questo punto della discussione ricordo agli onorevoli colleghi che vi è un ordine del giorno Pierracini che dobbiamo esaminare. Ritegno però opportuno che il relatore risponda prima a qualche osservazione che è stata sollevata.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Qualche osservazione, fatta dall'onorevole Pierracini e ripresa da altri, si riassume e si ricollega in fondo a quanto è stato concordemente riconosciuto dal relatore e dagli altri oratori. Siamo in una fase di assestamento di queste pensioni perchè, come ho già detto, non ci siamo ancora del tutto sganciati dai criteri assicurativi mutualistici e non siamo ancora entrati completamente nel criterio seguito per gli impiegati dello Stato. È questo uno sforzo verso un adeguamento che, secondo me, deve eliminare immediatamente le più gravi e più notevoli imperfezioni del sistema e le condizioni di disagio delle categorie di cui ci occupiamo. È vero che esiste una Commissione presieduta dal professore Insolera Filadelfo che rielabora tutte le citate questioni e situazioni, ed è anche vero che questa Commissione è giunta a delle conclusioni che forse è il caso di ricordare, anche perchè si vuole premere sul Governo perchè induca la suddetta commissione a render noti il più presto possibile i propri risultati. Come ha già ricordato l'onorevole Chiaramello, nella precedente legislatura era stato presentato il disegno di legge n. 3158 per

i sanitari, ed è in elaborazione (e sarà prossimamente presentato) anche il provvedimento per gli ufficiali giudiziari. Dopo di che, un primo aggiornamento della materia per tutte queste categorie potrà dirsi raggiunto.

Allo stato delle cose si deve mettere in evidenza la delicatezza sempre insita in questi studi, aggravata dalla circostanza che tutti si muovono con una direttiva diversa dalla solita (cioè, non si può imputare all'interessato l'insufficienza dei fondi da lui assicurati, perchè il problema è originato da una svalutazione monetaria). Devo poi dire all'onorevole Pierraccini che ha fatto riferimento alla tabella e al coefficiente 50 (il quale — secondo lui — sarebbe stato messo lì soltanto per far bella mostra di sé) che è verosimile che i superstiti di coloro che furono collocati a riposo prima del 1° gennaio 1930 siano pochi, ma è pur vero che tali coefficienti sono applicati anche alle pensioni di reversibilità, e le persone che godono di pensioni di reversibilità non sono poche. Non so se dobbiamo lasciar fuori, quindi, una parte degli interessati.

PIERACCINI. Lasciar fuori no, si tratta di pochissimi casi.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Quindi, non è il caso di escludere questi pochi casi.

L'altra aliquota della tabella si riferisce al 1946. Ma ho già accennato che per il 1946 i coefficienti sono vari perchè gli aumenti sono stati stabiliti con criteri empirici. Perciò, lo scopo di questi coefficienti è che queste pensioni, una volta riliquidate, arrivino a quella misura alla quale sarebbero arrivate se fossero state liquidate sotto l'impero della legge 24 maggio 1952, n. 610. In tal modo, tutte le pensioni (quelle applicate con la citata legge n. 610 e quelle applicate prima) saranno, con questo disegno di legge, portate allo stesso livello. Il che mi pare che sia un risultato apprezzabile di uniformità.

Per quanto riguarda la retrodatazione della decorrenza dell'aumento sarei d'avviso di riparlare in sede di discussione degli articoli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'ordine del giorno dell'onorevole Pierraccini:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati, considerato che da tempo è stata riconosciuta la necessità e l'urgenza di provvedere a modifiche degli ordinamenti delle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e salariati degli

enti locali amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sia per quanto riguarda il trattamento di quiescenza degli iscritti a dette Casse, sia per quanto concerne la struttura organica ed il funzionamento delle stesse;

considerato che al riguardo il Ministro del tesoro, con suo decreto del 26 aprile 1952, n. 46096/39, ha proceduto alla nomina di una Commissione di studio per la elaborazione di modifiche all'attuale legislazione vigente in materia;

ritenuto che la commissione ministeriale conduce con estrema lentezza i propri lavori, tanto che alla data di oggi ha formulato soltanto lo schema di disegno di legge n. 157 di limitata portata;

riafferma la necessità e l'urgenza della pronta emanazione di provvedimenti organici intesi a migliorare ed adeguare il trattamento di quiescenza degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni a favore di dipendenti degli enti locali, a snellire la procedura di liquidazione delle pensioni, a conferire ordinamento autonomo ed un efficiente funzionamento alle Casse medesime; invita il Governo: 1°) ad assegnare alla commissione ministeriale summenzionata un perentorio termine per la ultimazione dei propri lavori: 2°) a presentare, entro il corrente anno, all'esame del Parlamento un organico disegno di legge per soddisfare le esigenze suindicate ».

Il Ministro del tesoro vuole esprimere il proprio parere ?

GAVA, *Ministro del tesoro*. Assicuro gli onorevoli componenti di questa Commissione che ho avuto cura di interrogare il Presidente della commissione ministeriale, professore Insolera Filadelfo, sullo stato della riforma cui è stato fatto cenno. A me pare che la commissione abbia compiuto un buon lavoro. Non credo che frutto di questo lavoro sia soltanto la predisposizione di un provvedimento di carattere legislativo, ma anche l'elaborazione di progetti per altri possibili provvedimenti. Il tono dell'ordine del giorno Pieraccini non dovrebbe, pertanto a mio avviso, esprimere rimprovero per l'operato della commissione ministeriale. Il presidente, professore Insolera, mi ha assicurato che per i primi del prossimo anno tutto il lavoro relativo al riordinamento della materia sarà ultimato.

Mi pare, quindi, che sia superfluo, in ogni caso inopportuno, stabilire perentoriamente che la ultimazione dei lavori debba aver luogo entro quest'anno.

Il Governo potrebbe accettare l'ordine del giorno testè letto come raccomandazione e sarebbe sua cura di inoltrarlo immediatamente alla Commissione di studio, eliminando, per altro, tutti quei giudizi sfavorevoli che in esso sono contenuti.

PIERACCINI. Devo dire che, nonostante i disegni di legge siano diventati due, il giudizio della lentezza con cui procede la Commissione di studio rimane, perché si tratta di una questione vitale ed urgente. Non ci possiamo basare soltanto sul metodo di lavoro, che sarà perfetto quanto si vuole da un punto di vista teorico e scientifico, ma che pone in una situazione assai penosa decine e decine di migliaia di pensionati i quali attendono con ansia questa riforma.

Noi abbiamo il dovere — Governo e Parlamento — di chiedere alla Commissione di studio una rapidità notevole nelle sue decisioni, perché — torno a dire — se il professore Insolera e gli altri membri della commissione studiassero una questione di politica generale che non toccasse gli interessi vitali di tante famiglie, potremmo aspettare anche un anno senza che per questo ci sentissimo in dovere di intervenire; ma detta commissione è ormai da più di un anno allo studio di una materia che è di immediato interesse per moltissime famiglie.

L'onorevole Ministro e l'onorevole Sottosegretario di Stato sanno che trascorrono persino due anni, dal momento in cui un dipendente di un ente locale o dell'istituto di previdenza viene collocato in quiescenza, perché possa riscuotere la pensione ? Potrei citare una serie di casi concreti. Ma in quei due anni come vive il pensionato ?

Sono certo che il Governo e la Commissione si renderanno conto di questo stato di cose.

Se l'onorevole Ministro ci dice che lo stesso presidente della commissione di studio ha promesso che ai primi del prossimo anno riuscirà a portare a termine il lavoro, io credo che non sia inopportuno un voto della Commissione finanze e tesoro che solleciti la conclusione dei lavori stessi entro il corrente anno. Sarà uno stimolo per la suddetta Commissione di riunirsi più volte.

Quanto poi al paragrafo che riguarda la lentezza dei lavori, ho già affermato la ragione per la quale ritengo che i lavori stessi vadano troppo a rilento; però, onorevole Ministro, se ella crede che noi possiamo arrivare ad un voto unanime, togliendo l'accenno alla estrema lentezza, non ho difficoltà ad aderire a tale desiderio. Ma sull'ultimo punto del-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

l'ordine del giorno, in cui chiedo che entro il corrente anno siano terminati i lavori della commissione di studio, credo che tutti dobbiamo essere d'accordo, proprio perché si tratta di sollecitare la commissione a lavorare su una materia che ha carattere urgentissimo e che interessa decine e decine di migliaia di persone.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Perché gli onorevoli colleghi siano informati, rendo noto che i lavori della Commissione di studio si sono finora concretati: nel disegno di legge n. 260, concernente la concessione della tredicesima mensilità a tutti i pensionati degli istituti di previdenza, nel presente disegno di legge (n. 157) concernente miglioramenti a favore dei pensionati e che è attualmente in discussione, nel disegno di legge concernente la riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti e pensionati della Cassa di previdenza dei sanitari, nello schema di disegno di legge concernente la riforma del trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali giudiziari, nel disegno di legge concernente la ricongiunzione dei servizi fra Stato e Istituti di previdenza ai fini di un unico trattamento di quiescenza.

Comprendo che in questa materia vi sia il massimo interesse da parte dei titolari delle pensioni di giungere rapidamente ad una conclusione. Bisogna però che gli onorevoli componenti di questa Commissione considerino che vi è il massimo interesse da parte della pubblica amministrazione ad un coordinamento di tali istituti e alla esattezza dei calcoli, che hanno carattere basilare, perché, come ha ricordato questa mattina il relatore, onorevole Ferreri, per gli Istituti in argomento il trattamento di quiescenza è basato sul principio dell'assicurazione.

Si tratta, quindi, di poter adeguare ai risultati di una particolare organizzazione, i miglioramenti eventuali delle prestazioni che si possono concedere agli aventi diritto.

Ho detto prima che il professore Insolera da me interpellato ha assicurato che nei primi mesi del 1954 sarà in grado di presentare le risultanze dei lavori; io pregherei pertanto la Commissione qui presente di esprimere il voto per una più sollecita presentazione senza però giungere a determinazione di date perentorie.

PRESIDENTE. Di formulare, cioè, un voto senza passare alla votazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Pieraccini.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Avverto che è stato fatto un lavoro egregio da parte della

Commissione di studio ed il voto che questa Commissione vorrà formulare non sarà inutile. Non vorrei però che la Commissione di studio non fosse in condizione di ottemperare entro il termine perentorio, venendo così meno all'adempimento di un voto che è, invece, solenne.

PRESIDENTE. Di fronte alle dichiarazioni dell'onorevole Ministro, quale è la sua decisione, onorevole Pieraccini?

PIERACCINI. Spero che la mia decisione sia anche quella della Commissione.

I provvedimenti, che l'onorevole Ministro ha detto già presentati alla Camera, erano stati già sottoposti all'esame del Parlamento nella precedente legislatura. Il che significa che erano preparati molti e molti mesi fa.

GAVA, *Ministro del tesoro*. No.

PIERACCINI. Se la Commissione aveva già approvato determinati provvedimenti ed ora questi sono ripresentati al Parlamento, è evidente che le cose stanno come ho già detto. Quindi è da parecchi mesi che la Commissione studia.

Ma lascio stare tale questione e passo a quella della data.

Credo che la Commissione di studio abbia bisogno di un invito portante una data per la conclusione dei lavori e sono disposto a spostarla di un mese, cioè portarla al 31 gennaio 1954. In tal modo andiamo incontro all'affermazione del presidente della Commissione e nello stesso tempo diamo un incitamento ai Commissari. Perché ritenere che non è possibile che la Commissione elabori entro il 31 gennaio 1954 le sue conclusioni? Potrebbe riunirsi più spesso. Noi deputati non sappiamo anche sacrificare le ferie per portare a termine la nostra attività legislativa? Noi chiediamo alla commissione in questione il sacrificio di riunirsi — se necessario — tutti i giorni. Perché non dovrebbe farlo? Io credo, pertanto, che il voto della Commissione finanze e tesoro avrà un senso soltanto se avrà una data. Se l'ordine del giorno non porta il vincolo di una data è inutile, perché il voto si riterrà sempre soddisfatto. Possiamo stabilire la data del 31 gennaio 1954 e credo che la commissione di studio potrà arrivare senz'altro al termine dei suoi lavori in tempo utile.

CAVALLARI VINCENZO. Nella dichiarazione di voto vorrei esprimere la necessità che si elimini dalla nostra discussione un errore che, evidentemente, senza avvedersene, da alcuni è stato compiuto.

Votando l'ordine del giorno Pieraccini non intendiamo porci in un situazione di po-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

lemica con la commissione di studio. Responsabile verso la Camera è il Governo; noi formuliamo un invito non alla commissione di studio, ma al Governo, il quale è il solo responsabile di fronte al Parlamento. Ed allora se la questione la poniamo in questi termini, ci interessa sapere se la commissione di studio farà in tempo o meno ad ultimare i suoi lavori. Noi invitiamo il Governo a presentare al Parlamento un provvedimento il quale sarà anche la risultante dello studio compiuto dalla commissione nominata dal Governo e che sotto la responsabilità di questo lavora. Pertanto chiediamo al Governo di presentare un provvedimento che tragga origine da una tradizione che è antica, perché ricordo che fin dall'inizio della passata legislatura, allorché si è discusso il problema delle pensioni agli statali, fin da allora — dico — vennero presentati e votati ordini del giorno i quali invitavano (non auspicavano) il Governo a fare quello che oggi noi, nel mese di dicembre 1953, ancora invitiamo il Governo a fare.

Quindi, è una vecchia questione sulla quale il Governo deve finalmente proporre idonei disegni di legge.

Faccio infine presente — e questo è un altro motivo che determina il nostro voto favorevole all'ordine del giorno Pieraccini — che gli impiegati degli enti locali, i quali assolvono funzioni che dal punto di vista dell'amministrazione pubblica sono non meno importanti di quelle che assolvono i dipendenti dello Stato, già da molto tempo hanno presentato le loro rimostranze, hanno fatto agitazioni sindacali, hanno proclamato lo sciopero, hanno affrontato rischi, appunto per porre in rilievo le loro necessità.

In noi vi è la consapevolezza del dovere che abbiamo di venire incontro alle necessità dei dipendenti degli enti locali che il presente disegno di legge contempla.

Quindi, specialmente per questi riflessi, voteremo a favore dell'ordine del giorno Pieraccini.

CHIARAMELLO. Vorrei pregare l'onorevole Pieraccini di prorogare ancora di un mese il termine proposto, di portarlo cioè al 28 febbraio 1954. La commissione di studio è presieduta da uno specialista, quale è il professore Insolera. Ed è notorio che tale professore, se ci si mette con buona volontà, concluderà i lavori perché legato a buona parte di noi da cordiale amicizia e quindi possiamo fargli direttamente presenti i nostri desideri. Quindi, affinché la proposta venga accettata all'unanimità (togliendo dall'ordine del giorno

ogni accenno di rimprovero) pregherei di volere aumentare ancora di un mese il termine, portandolo cioè al 28 febbraio 1954.

SABATINI. Trovo strana questa prassi parlamentare! Perché si devono proporre ordini del giorno in cui si invita il Governo a porre delle scadenze a determinate commissioni?

CAVALLARI VINCENZO. La scadenza la poniamo al Governo, non alla commissione.

SABATINI. Il rapporto fra Governo e Parlamento si regola nell'ambito del Parlamento; quindi non vedo la necessità perché il Parlamento debba mettersi nella condizione di votare ordini del giorno o fare proposte di questo genere. Ritengo che, alla luce di una esatta interpretazione del regolamento, vi dovrebbero essere delle preclusioni alla presentazione di ordini del giorno di questo genere. Per quanto riguarda poi le dichiarazioni dell'onorevole Cavallari, io osservo che è strano che i parlamentari vengano a muovere rimproveri o inviti al Governo per quello che il Governo non fa un ordine a determinate facoltà legislative, perché i parlamentari hanno facoltà di presentare tutte le proposte di legge che vogliono. Ritengo che la prassi che si vorrebbe instaurare con l'ordine del giorno dell'onorevole Pieraccini debba trovare motivi di preclusione nel nostro regolamento. Pertanto, mi rifiuto di votare ordini del giorno di tal genere.

MANNIRONI. Devo ricordare che un precedente esiste, perché, anche in occasione della discussione del disegno di legge n. 610 del 24 maggio 1952, la Commissione finanze e tesoro aveva formulato voti perché la commissione di studio fosse sollecitata e presentasse al più presto il progetto di riforma per cui era stata costituita. Quindi, oggi, coerentemente a quanto ebbi a dire in tale seduta, dato che ero relatore sul disegno di legge in parola, mi dichiaro d'accordo perché un nuovo e più efficace sollecito venga fatto alla commissione di studio. Naturalmente, non posso però appoggiare la proposta concreta dell'onorevole Pieraccini perché fissare un termine perentorio non mi pare né pratico, né opportuno. Noi non siamo ancora a cognizione dei lavori che finora la Commissione ministeriale ha compiuto. Perciò, se l'onorevole Pieraccini non volesse modificare il suo ordine del giorno rendendolo più generico e togliendo ogni termine perentorio, sarei del parere che la votazione dell'ordine del giorno venisse rimandata, per dar tempo alla nostra Commissione di avere maggiori dettagli in merito al lavoro della commissione ministeriale. Di-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

chiaro quindi che sono d'accordo sulla votazione di un ordine del giorno generico di sollecitazione senza fissazione di termini e chiedo, in subordinata, il rinvio della discussione per ottenere più ampie e precise notizie dei lavori della commissione di studio.

SELVAGGI. A me pare che si faccia un pò di confusione. Noi abbiamo rapporti col Governo, non con la commissione di studio. Mi pare quindi giustificato invitare soltanto il Governo a presentare entro un determinato termine i provvedimenti. Pertanto, in primo luogo, sono favorevole alla soppressione di quella frase che può suonare rimprovero alla Commissione di studio; in secondo luogo, poiché l'onorevole Ministro ha detto « entro i primi mesi del prossimo anno », mi pare che si potrebbe stabilire come data quella del 31 gennaio 1954. In conclusione, ritengo nostro diritto e nostro dovere insistere sull'ordine del giorno e approvarlo con le suddette modifiche.

FERRERI PIETRO, Relatore. Vorrei chiedere all'onorevole Pieraccini il significato del suo ordine del giorno là dove dice: « a conferire ordinamento autonomo ». Che cosa vuol dire con quelle parole? Vuole forse dire ritornare in pieno al criterio assicurativo-mutualistico? Se così fosse, l'affermazione sarebbe estremamente importante, perché ora siamo invece in una posizione intermedia. Tanto vero che, per diversi anni ancora, lo Stato si è impegnato a versare 950 milioni annui a questo complesso di Casse per aiutarle a risollevarsi dalla situazione nella quale si son trovate a causa della svalutazione monetaria ed anche perché vuole sospendere i criteri di liquidazione verso le norme già adottate per le liquidazioni degli impiegati statali, togliendo quei vantaggi che una volta vi erano e quegli svantaggi che sono divenuti di gran lunga prevalenti per effetto della svalutazione monetaria. Ecco perché questo inciso dell'ordine del giorno potrebbe coinvolgere una questione di principio assai importante, a meno che nella intenzione del presentatore il significato fosse più modesto.

PRESIDENTE. Vorrei dire alcune parole a titolo personale, quale componente della Commissione. Dall'onorevole Sabatini è stata adombrata una questione di preclusione. È fuori dubbio che la Commissione può fare ordini del giorno di invito al Governo in materia legislativa. L'ordine del giorno dell'onorevole Pieraccini consta di due parti: al punto 1°), dove si parla di invito al Governo, si riferisce ad una materia che riguarda il rapporto fra Governo e commissione di studio, che non è un rapporto costituzionale. Quindi,

mi pare che l'osservazione dell'onorevole Sabatini abbia rilevanza in quanto la Commissione del Parlamento si rivolga al Governo; sarà il Governo che dovrà adottare i provvedimenti necessari in ordine ai voti espressi dal Parlamento.

Vi è poi l'altro punto: quello in cui si inserisce l'affermazione circa « l'ordinamento autonomo e un efficiente funzionamento delle Casse ». Questo implica tutta una discussione che noi non abbiamo fatto, sull'ordinamento di tali Casse. Ma noi non possiamo fare quest'affermazione, con un invito formale al Governo, senza che tutta la complessa questione abbia formato oggetto di particolare attenzione e di discussioni e di specifica decisione in proposito. Pregherei pertanto l'onorevole Pieraccini di sopprimere anche questo inciso. In conclusione, vorrei pregare l'onorevole Pieraccini di mantenere la sostanza dell'ordine del giorno, ma con un voto, fatto al Governo, che verrebbe inserito negli atti della nostra Commissione.

PIERACCINI. Rispondo all'onorevole Presidente e all'onorevole relatore dichiarando che è in senso più modesto che ho parlato di « ordinamento autonomo », nel senso cioè di autonomia amministrativa di enti il cui patrimonio è formato da contributi di dipendenti provinciali e comunali. Comunque, sono senz'altro disposto a sopprimere le due parole « ordinamento autonomo ».

Per quanto riguarda poi il punto 1°), non sono d'accordo con l'opinione del Presidente della Commissione, che cioè il Parlamento non possa o non debba interferire nei rapporti fra Governo e Commissione di studio nel senso di assegnare un termine. Il Parlamento può stabilire che il Governo si serva della Commissione stessa, assegnando poi un termine che permetta un rapido svolgimento dell'esame legislativo del provvedimento.

Fatta questa precisazione, anche qui, per brevità di discussione, sopprimo il punto 1°), restando però fermo l'invito al Governo nonché la data del 31 gennaio 1954. Chiedo quindi che l'ordine del giorno sia posto in votazione.

GAVA, Ministro del tesoro. Anche per un senso di responsabilità, devo fare una dichiarazione all'onorevole Commissione.

L'onorevole Pieraccini aveva prima indicato la data del 31 dicembre 1953 come termine per la presentazione di proposte definitive da parte della commissione di studio. L'onorevole Chiaramello, alunno del professor Insolera e competente in materia, conoscendo anche la solerzia del professore stesso, aveva proposto la data del 28 feb-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

braio 1954 per il termine dei lavori della commissione. È evidente che se queste sono le esigenze affiorate durante la nostra discussione, il Governo non può assumere impegno di presentare il disegno di legge, di cui trattasi, entro il 31 gennaio 1954, dato che si suppone una elaborazione successiva alla presentazione dei lavori della commissione di studio.

PIERACCINI. Veda il Governo di fare accelerare i lavori della Commissione.

GAVA, Ministro del tesoro. Non mi sembra possibile farli accelerare in maniera così perentoria e rapida. Potremmo, in questo modo, provocare delle situazioni spiacevoli e controproducenti, perché, assegnando termini perentori che non siano poi rispettati, le conseguenze sarebbero ovvie. Se il Ministro del tesoro dichiara che, avendo impegnato il presidente della commissione, questi ha risposto che nei primi mesi del prossimo anno è pronto, non vorrei che, adesso che siamo alla fine, le cose si complicassero in maniera tale da ritardare i lavori, anziché di accelerarli.

SULLO. Vorrei conoscere dall'onorevole Ministro qual'è la data che accetta.

GAVA, Ministro del tesoro. Torno a rilevare che, se l'onorevole Pieraccini ha ritenuto necessario il termine del 31 gennaio 1954 per la commissione di studio, non può evidentemente lo stesso termine essere considerato per il Governo ai fini della presentazione del relativo disegno di legge.

LOMBARDI RUGGERO. Penso che la fissazione di una data sia opportuna.

È stato chiarito che qualora, per circostanze indipendenti dalla propria volontà, il Governo non potesse attenersi alla data che sarà fissata, non c'è nulla di strano che venga a chiedere una proroga, esponendo le difficoltà che si sono frapposte all'osservanza del termine. Ma credo che la data sia uno stimolo utile.

In tal senso voterò per la data del 28 febbraio proposta dall'onorevole Chiaramello.

PRESIDENTE. Onorevole Pieraccini, rimane, dunque, la prima parte dell'ordine del giorno, cioè i primi due «considerando»: si cancella l'alinea «ritenuto che la commissione ministeriale conduce» ecc., e si prosegue in questo modo: «riafferma la necessità e l'urgenza della pronta emanazione di provvedimenti organici intesi a migliorare ed adeguare il trattamento di quiescenza degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni a favore di dipendenti degli enti locali, a snellire la procedura di liquidazione delle

pensioni, ad assicurare un efficiente funzionamento delle Casse medesime; invita il Governo a presentare entro il 31 gennaio 1954, all'esame del Parlamento, un organico disegno di legge per soddisfare le esigenze suindicate».

Il Governo è contrario alla data fissata. Pongo pertanto in votazione questa data.

(Non è approvata).

PIERACCINI. A me sembra che il segretario della commissione, onorevole Troisi, sia incorso in un errore materiale quando ha fatto la conta dei votanti.

ASSENNATO. Anche a me sembra che il computo dei votanti non sia stato esatto.

PRESIDENTE. Allo scopo di eliminare ogni incertezza sul risultato della votazione dispongo che essa venga ripetuta.

Chi approva nell'ordine del giorno dell'onorevole Pieraccini la data del 31 gennaio 1954 è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

LOMBARDI RUGGERO. Faccio mia la proposta dell'onorevole Chiaramello di fissare la data del 28 febbraio 1954.

AMENDOLA GIORGIO. Vorrei che si mettesse a verbale che questa nuova votazione è avvenuta in condizioni diverse dalla prima, perché, mentre il numero dei componenti il mio settore politico è rimasto uguale, dalla parte della maggioranza si è avuto prima un astenuto e poi un contrario. Quindi, da tale parte vi è stato un cambiamento delle posizioni e delle condizioni in cui è avvenuta la prima votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Amendola, le faccio osservare che, quando si ripete una votazione, non si può impedire a un collega di mutare la propria posizione in ordine al voto, né si può impedire a un collega di mutare la propria opinione.

LOMBARDI RUGGERO. Desidero parlare per fatto personale. L'onorevole Amendola ha osservato che io mi ero astenuto nella prima votazione e ho votato contro in questa. Devo far notare che, in precedenza, vi era stata una mia domanda di votare l'ordine del giorno Pieraccini con la data del 28 febbraio 1954. Per questo mi sono astenuto nella prima votazione. Poiché la proposta dell'onorevole Pieraccini non è stata accolta, ritengo ora che si debba votare sulla mia proposta di sostituire cioè nell'ordine del giorno la data del 28 febbraio a quella del 31 gennaio 1954.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

PRESIDENTE. Vi è la proposta dell'onorevole Chiaramello, che poco tempo fa non era presente e che è stata fatta propria dall'onorevole Lombardi Ruggero, cioè quella di fissare la data del 28 febbraio 1954.

DE MARTINO CARMINE. Propongo di fissare il termine del 30 aprile 1954.

CHIARAMELLO. Io avevo fatto anche delle lodi alla commissione ministeriale per il lavoro svolto e credo che sia opportuno inserirlo nel verbale.

PRESIDENTE. Vi sono pertanto ora due proposte: quella degli onorevoli Chiaramello e Lombardi Ruggero di fissare la data al 28 febbraio 1954, e l'altra proposta dell'onorevole De Martino Carmine di fissare la data al 30 aprile 1954.

DE MARTINO CARMINE. Non insisto su quest'ultima data.

PRESIDENTE. Allora rimane la data proposta dagli onorevoli Chiaramello e Lombardi Ruggero: il 28 febbraio 1954.

TROISI. Bisogna però dire che intendimento del collega onorevole Chiaramello era quello di riferire la data alla commissione, non al Governo.

CHIARAMELLO. Io avevo citato il nome del professor Insolera anche con l'intenzione di fare pressioni personali affinché la commissione ministeriale terminasse i suoi lavori entro il 28 febbraio prossimo, dato che si avvicina il periodo delle ferie natalizie. Si capisce che io mi riferivo quindi alla commissione di studio, tanto che l'onorevole Ministro Gava mi sembra avesse accolto, in linea di massima, questa mia proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Chiaramello, con questa sua dichiarazione devo ritenere che il testo dell'ordine del giorno sia modificato, perché in esso non risulta quello che lei ha dichiarato. Il testo riguarda il Governo. Quindi, la prego di farmi pervenire la formulazione esatta del suo emendamento.

Devo poi chiedere all'onorevole Lombardi Ruggero se mantiene la sua richiesta secondo il testo attuale, cioè di invito al Governo.

SULLO. Se la proposta è quella di fissare la data del 28 febbraio alla commissione di studio, potremmo votare tale proposta che raggiungerebbe l'unanimità.

PIERACCINI. Ma siamo in sede di votazione.

PRESIDENTE. Onorevole Lombardi Ruggero, mantiene la sua proposta?

LOMBARDI RUGGERO. Penso che non siano i quindici giorni che possano spostare il problema. Credo invece importante fissare

una data. Devo fare anche rilevare che, su proposta del Presidente, in seguito all'intervento del collega onorevole Sabatini, si è detto che la nostra Commissione non può interferire in quelli che sono i rapporti fra Commissione speciale e Governo. In questo senso è stato variato l'ordine del giorno dall'onorevole Pieraccini. Se vogliamo ritornare a quella situazione di principio che era stata prefissata, per conto mio non ho difficoltà, ma bisogna allora ritornare sulla decisione presa: cioè che la Commissione non può interferire nei rapporti fra Governo e commissione di studio.

Se l'ordine del giorno resta in quei termini, sono disposto a votarlo.

DUGONI. Vorrei fare osservare che, se fissiamo una data alla commissione di studio, il Governo non è impegnato a nulla ed è libero di agire come vuole. Ma, poiché noi intendiamo veder presentato al Parlamento il provvedimento, dobbiamo fissare il termine al Governo. Diversamente, il termine non avrebbe alcuna efficacia.

PRESIDENTE. A questo punto abbiamo una proposta formale dell'onorevole Lombardi Ruggero di fissare cioè al Governo il termine del 28 febbraio. Poi abbiamo un chiarimento dell'onorevole Chiaramello (e non già una proposta, perché non mi è pervenuta) per la fissazione del termine alla commissione.

SULLO. Bisognerebbe andare un po' al concreto per quanto riguarda questo calendario, tale che sia accettabile anche dal Governo e il nostro voto sia rafforzato. Il voto ha un carattere politico, ma ha un valore spesso platonico quando il Governo non lo accoglie, ed è necessità nostra che si giunga ad una unanimità di consensi anche rispetto al Governo. Il calendario sarebbe dunque questo: termine del 28 febbraio alla commissione di studio, e poi, un mese o un mese e mezzo dopo, presentazione del disegno di legge. E allora, se si vuol dare tempo al Governo per una successiva elaborazione, accettiamo la proposta, ora ritirata, dell'onorevole De Martino Carmine del «30 aprile»; se vogliamo dar tempo alla commissione di studio fissiamo il 28 febbraio 1954.

In sostanza, voteremo a favore della proposta Chiaramello, cioè «28 febbraio alla commissione di studio», oppure della proposta De Martino Carmine «30 aprile al Governo». Ma non possiamo votare la proposta intermedia «28 febbraio al Governo».

WALTER. Non possiamo approvare la proposta dell'onorevole Chiaramello perché siamo in votazione su un determinato testo.

Il collega onorevole Chiaramello doveva modificare il testo prima che si iniziasse la votazione. Non avendolo fatto, rimane possibile la votazione sulla data 28 febbraio. La data fissata dall'onorevole De Martino Carmine può essere valida perché non spiega se sia stabilita per il Governo o per la commissione di studio e non modifica il testo.

DE MARTINO CARMINE. Mi permetto di fare osservare che ho fatto la mia proposta prima della votazione. I colleghi onorevoli Chiaramello e Lombardi Ruggero mi pare che siano d'accordo nello stabilire la data della fine di febbraio 1954 quale termine per la conclusione dei lavori della commissione di studio, ma a noi interessa di fissare il termine per il Governo. E allora, se siamo d'accordo sulla data del 28 febbraio per la commissione di studio, poniamo al Governo il termine di due mesi, andando cioè al 30 aprile. Propongo quindi nuovamente di porre in votazione la data del 30 aprile 1954 da me precedentemente proposta a integrazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Pieraccini.

AMENDOLA GIORGIO. Se diamo possibilità al Governo di presentare entro il 30 aprile il disegno di legge, occorreranno due mesi ancora per la discussione alla Camera e poi al Senato; il che significa perdere un altro anno, praticamente, e rinviare la discussione del provvedimento all'anno prossimo. Questo non è un esempio di buon lavoro legislativo, ma una prova di incapacità e di carenza!

PRESIDENTE. Siccome c'è la proposta dell'onorevole Lombardi Ruggero, la porrò ai voti, a meno che l'onorevole Lombardi non intenda rinunziarvi.

LOMBARDI RUGGERO. Vorrei proporre il 28 febbraio 1954 per la commissione di studio ed il 31 marzo 1954 per il Governo. Può essere opportuno che vi sia l'unanimità della Commissione.

PRESIDENTE. Questa è una nuova proposta che implica il ritiro della sua prima proposta.

CAVALLARI VINCENZO. Intendo far presente che la proposta dell'onorevole Lombardi Ruggero, come egli stesso ha riconosciuto in questo momento in cui dice di ritirarla, era 28 febbraio per il Governo. L'onorevole Lombardi ritira questa proposta, ma io la faccio mia e prego il Presidente di porla in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la data del 28 febbraio 1954.

(È approvata).

L'ordine del giorno rimane pertanto così definitivamente formulato:

« La Commissione finanze e tesoro della Camera:

considerato che da tempo è stata riconosciuta la necessità ed urgenza di provvedere a modifiche degli ordinamenti delle Casse di previdenza per le pensioni degli impiegati e salariati degli enti locali amministrati dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, sia per quanto riguarda il trattamento di quiescenza degli iscritti a dette Casse, sia per quanto concerne la struttura organica ed il funzionamento delle stesse;

considerato che al riguardo il Ministro del tesoro, con suo decreto del 26 aprile 1952, n. 46096/39, ha proceduto alla nomina di una Commissione di studio per la elaborazione di modifiche all'attuale legislazione vigente in materia;

riafferma la necessità ed urgenza della pronta emanazione di provvedimenti organici intesi a migliorare ed adeguare il trattamento di quiescenza degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni a favore di dipendenti degli enti locali; a snellire la procedura di liquidazione delle pensioni; ad assicurare un efficiente funzionamento delle Casse medesime;

invita il Governo

a presentare entro il 28 febbraio 1954, all'esame del Parlamento, un organico disegno di legge per soddisfare le esigenze suindicate ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dovremmo passare all'esame degli articoli. Vi sono vari emendamenti, l'esame dei quali richiederà un po' di tempo.

Ora, siccome dobbiamo risolvere quella questione molto urgente riguardante la legge 13 marzo 1953, n. 151, « Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare », per la quale è intervenuto il Ministro del tesoro, vorrei proporre alla Commissione di rinviare a dopo o ad altra seduta il seguito della discussione del presente disegno di legge che richiederà un po' di tempo.

Proporrei, quindi, di passare al secondo punto dell'ordine del giorno, riprendendo il seguito della discussione del disegno di legge n. 157 alla prossima seduta come primo punto dell'ordine del giorno.

PIERACCINI. Abbiamo in questo momento rinviato al 28 febbraio 1954 un impegno del Governo, il che allontana di chissà quanto la soluzione del problema che stiamo discutendo. Non lo rinviamo, quindi, ulteriormente. Credo che possiamo prendere l'impegno — da parte nostra senz'altro — di essere rapidi nell'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Ma vi sono molti emendamenti da discutere.

PIERACCINI. Se ci limitiamo negli interventi, come noi siamo disposti a prendere impegno, faremo presto.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non faccio questione di rinvio o non rinvio dell'attuale disegno di legge, vedrà la Commissione come regolarsi in proposito. Desidero però fare presente che alla interpretazione della citata legge n. 151 è necessario addivenire con la massima urgenza.

PRESIDENTE. Si tratta di una cifra aggirantesi su alcuni miliardi e bisogna decidere se per i disegni di legge pendenti vi sia o meno la copertura. Trattasi del seguito di una discussione avvenuta già in modo ampio nella precedente seduta del 25 novembre 1953 in sede legislativa della nostra Commissione.

Torno a dire che per il disegno di legge n. 157 esistono vari emendamenti, che vanno discussi e votati. Si appalesa pertanto l'opportunità di rinviarne la discussione alla prossima seduta.

CAVALLARI VINCENZO. Agli effetti del buon andamento dei nostri lavori potremmo e dovremmo continuare ad esaminare il disegno di legge n. 157 tanto più che il presentatore della maggior parte degli emendamenti è l'onorevole Pieraccini, il quale ha dato affidamenti che non si dilungherà nel sostenerli.

Quindi, finita questa discussione, potremmo continuare la seduta ed esaminare l'altro provvedimento per il quale è intervenuto l'onorevole Ministro del tesoro.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Se la Commissione decide così, non ho nulla da obiettare. Desidero però far presente l'urgenza di definire la questione dell'interpretazione della legge 13 marzo 1953, n. 151, perché molti lavori importantissimi attendono la soluzione della questione stessa per essere ripresi. Da questo nostro esame dipende anche il lavoro delle altre Commissioni.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Non so fino a qual punto può aver ragione l'affidamento dato dall'onorevole Pieraccini, perché vi sono altri emendamenti, che si inseriscono nella sostanza della legge che stiamo discutendo.

Alle ragioni che ha prospettato l'onorevole Presidente circa l'urgenza della interpretazione della legge n. 151, mi pare di doverne aggiungere un'altra: che le Sottocommissioni della Commissione finanze e tesoro hanno sospeso taluni disegni di legge perché deve essere risolta tale questione generale.

Quindi, se si vuol andare avanti a discutere il presente disegno di legge io sono preparato; però direi di abbandonare la previsione di poter fare, secondo il mio giudizio, la discussione, in questa stessa seduta, di tutti gli emendamenti presentati sul provvedimento medesimo e dell'interpretazione della legge succitata n. 151.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Vorrei domandare all'onorevole Pieraccini di acconsentire che si inserisca ora la discussione dell'interpretazione della legge n. 151, che io prevedo breve perché tutti abbiamo interesse di accelerare l'interpretazione di questa legge secondo il suo significato proprio e nel senso di dar modo alla pubblica amministrazione di continuare i lavori intrapresi.

Credo che la discussione sarà breve e potrà concludersi in un quarto d'ora; dopo di che si potrebbe riprendere l'esame dell'attuale disegno di legge.

È sommo interesse della pubblica amministrazione e soprattutto delle classi meno abbienti che sia risolta entro la giornata la questione della interpretazione della citata legge n. 151.

PIERACCINI. Devo insistere perché si segua l'ordine del giorno. Non è una questione che io faccio per caparbietà. Faccio presente ai colleghi che siamo già ai primi di dicembre e rinviare anche di una settimana la discussione del disegno di legge n. 157 può non far effettuare il pagamento di questi miglioramenti entro l'anno, perché il provvedimento dovrà essere approvato anche dal Senato.

Il disegno di legge in esame è all'ordine del giorno da diversi mesi e lo abbiamo continuamente rinviato.

Capisco l'urgenza fatta presente e dal nostro Presidente e dal Ministro del tesoro circa l'interpretazione della citata legge 13 marzo 1953, n. 151; ma credo che la Commissione finanze e tesoro abbia il dovere di risolvere subito anche il problema dei pensionati. Torno a dire che vi sono decine di migliaia di persone che aspettano da mesi e sanno che all'ordine del giorno dei nostri lavori vi è la discussione di questo provvedimento. Se non avessimo aperto questa parentesi, avremmo, probabilmente, già appro-

vato l'articolo 1. Chiedo al relatore onorevole Ferreri di imporsi lo sforzo di essere anche lui breve.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 157.

Do lettura dell'articolo 1:

« Le pensioni dirette, indirette e di reversibilità, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° luglio 1950, a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali — compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti — e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, si riliquidano, con decorrenza dal 1° luglio 1952, nelle nuove misure da determinarsi rivalutando le rispettive pensioni originarie, mediante l'applicazione dei coefficienti moltiplicativi riportati nella tabella unita alla presente legge.

Nel caso di pensione non privilegiata, indiretta o di reversibilità, in godimento al 1° luglio 1952, la rivalutazione della pensione originaria si esegue, oltreché in base ai predetti coefficienti, anche tenendo conto dell'aliquota spettante in relazione alla composizione del nucleo familiare superstite alla data predetta dei compartecipi alla pensione.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, si considerano come pensioni originarie:

a) per le pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1930, le rispettive pensioni dirette, indirette o di reversibilità in godimento al 31 dicembre 1929;

b) per le pensioni di reversibilità relative a cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1940, le rispettive pensioni dirette originarie ».

L'onorevole Pieraccini propone di sostituire a questo articolo la data del 1° luglio 1952 con quella del 1° gennaio 1952: gli onorevoli Coggiola e Cavallari Vincenzo propongono invece di sostituire la data del 1° luglio 1952 con quella del 1° luglio 1951.

Ricordo che l'onorevole Pieraccini ha già svolto il suo emendamento. Naturalmente tale emendamento dev'essere collegato con gli altri articoli dove appare tale data.

Aggiungo che l'onorevole Coggiola ha già svolto il suo emendamento.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Degli emendamenti dell'onorevole Pieraccini, io non ho conoscenza, perché non mi sono pervenuti. Non si può chiedere al relatore un parere ed un intervento coscienzioso se viene posto nella impossibilità materiale di leggere almeno tali emendamenti.

Per uno più intensamente e per l'altro meno intensamente, perché differiscono per lo spostamento di data, sono contrario. Devo rilevare che non si può chiedere che entro le possibilità finanziarie che gli Istituti mettono a disposizione per la copertura di questo disegno di legge, così come è formulato, si possa trovare anche il modo di coprire la richiesta di retrodatare la decorrenza del 1° luglio 1952.

Per la retrodatazione al 1° gennaio 1952, la copertura (quale è stata fornita nel modo che ho spiegato) arriva esattamente a coprire i provvedimenti fino al 1° luglio 1952 e non tollera alcuna retrodatazione. Quindi, per motivi di copertura, il relatore deve informare la Commissione che questi emendamenti non possono esser accolti.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo col relatore e sente il dovere di richiamare l'attenzione della Commissione sulla portata dell'emendamento. Nella relazione ministeriale è precisato che l'onere annuo in virtù di questi miglioramenti è di 1.100 milioni a carico della Cassa impiegati, di lire 1.300 milioni a carico della Cassa salariati e di 50 milioni a carico della Sezione autonoma insegnanti. Sicché, sommando queste cifre, si ha un totale di 2.450 milioni per un anno e della metà per un semestre. Devo richiamare l'attenzione della Commissione sul grave squilibrio che verrebbe a crearsi in ordine all'economia del disegno di legge in esame. Se domani, a seguito dell'esame che sarà portato dalla apposita Commissione, attentamente valutando i bilanci tecnici, possa derivare una ulteriore possibilità di aumento, questa è cosa ancora da venire e non ci consente attualmente di poter con facilità spostare l'ordine delle cifre che rappresentano il carico del disegno di legge. Il Governo, pertanto, deve essere nettamente contrario agli emendamenti.

COGGIOLA. Devo dare gli stessi chiarimenti che si possono trarre e che sono indicati nella relazione: cioè, a maggiori oneri si può far fronte senza elevare il contributo, appunto perché il relatore ha detto che vi è un tasso teorico del 4,25 per cento che può essere superato di due punti.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta allora di aggiungere tre annualità e di giungere a tre volte 2.450 milioni. La cifra si sposta enormemente! Il riferimento a questo periodo della relazione ha valore in quanto si tenga presente il 1° luglio 1952. Ma ora, con l'emendamento, aggiungiamo un'altra somma dell'ordine di 2.450 milioni.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

PRESIDENTE. Onorevole Coggiola, la sua proposta deve essere sorretta dalla dimostrazione che vi è la copertura.

PIERACCINI. Ritengo che per il periodo di sei mesi la copertura vi sia, perché bisogna tener presente che la relazione ministeriale è vero che si riferisce all'onere previsto dal disegno di legge e alla data prevista dal disegno di legge, però è anche vero che il **saggio** medio degli investimenti continua ad essere superiore e continua a svilupparsi nel tempo, cioè fra il livello teorico di quello che la Cassa dovrebbe investire e di quello che la Cassa dovrebbe percepire. In sostanza, si tratta di una somma di un miliardo e 225 milioni. Questa maggiore spesa può essere sopportata dagli Istituti di previdenza. Quindi, mi associo all'emendamento Coggiola, ma credo che con tranquillità potremmo votare l'emendamento relativo ai sei mesi, che sarebbe una specie di sanatoria dell'ingiustizia che tali pensionati hanno subito.

PRESIDENTE. In materia di copertura, la nostra Commissione deve avere la certezza che essa esiste. Non si può, in base ad un'opinione o a calcoli particolari, dire che la copertura dovrebbe esistere. Noi dobbiamo avere la certezza circa l'esistenza della medesima. Diversamente, verremmo meno ai nostri compiti di Commissione finanze e tesoro e faremmo una legge praticamente inefficiente.

CAVALLARI VINCENZO. A me sembra che da parte del Governo vi sia più che altro la preoccupazione di rinviare, e basta. Perché, quando un deputato si fa carico di dimostrare con un ragionamento che questa copertura vi è e che tale ragionamento si basa su quello che la relazione ministeriale dice, credo che non si possa pretendere di più. Noi non abbiamo detto alla Ragioneria generale dello Stato o al Ministero del tesoro di venir qui con una dichiarazione attestante che i fondi vi sono e che essi sono sufficienti. Quando riteniamo che la copertura vi è, credo che abbiamo assolto alla nostra funzione e credo che non si possa parlare di mancata osservanza dell'articolo 81 della Costituzione. Se poi ci si vuole attaccare a qualsiasi pretesto per rinviare la discussione di questo disegno di legge, questa vorrebbe che ciò lo si dicesse chiaramente e allora ciascuno assumerebbe le proprie responsabilità.

ZOTTA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. È proprio con riferimento a questa relazione ministeriale, sulla quale gli onorevoli colleghi fondano il loro presupposto, che io devo dichiararmi nettamente contrario agli emendamenti presentati. Infatti, la rela-

zione spiega che « ai maggiori oneri (quelli dianzi precisati di 2.450 milioni) si può far fronte senza bisogno di elevare l'attuale contributo a carico dei dipendenti e degli enti locali, in quanto essi trovano copertura nell'eccedenza di rendimento del patrimonio delle Casse di previdenza ». A questi maggiori oneri possiamo far fronte con tale eccedenza; ma ad un onere superiore indubbiamente no. E se una ulteriore indagine fosse necessaria per assicurare che un eventuale ulteriore onere sarebbe tollerabile dalla eccedenza, ciò metterebbe in evidenza quella necessità di rinvio della discussione e la quale sarebbe suggerita solo da uno scrupolo, da un rigore contabile, e non già da un pretesto.

PIERACCINI. Vorrei chiedere al relatore onorevole Ferreri, che ha il mio emendamento da tempo, se si sia rivolto agli Istituti di previdenza e se abbia fatto questi calcoli.

FERRERI PIETRO, Relatore. Quando l'onorevole Pieraccini in una precedente riunione ha presentato i suoi emendamenti, ben comprendendo che su questi emendamenti non si potesse dire un *si* o un *no*, ha consentito a un rinvio, e mi son fatto carico di accertare presso gli Istituti di previdenza se i calcoli fatti per la copertura dal 1° luglio 1952 fossero giunti all'estremo della utilizzazione di disponibilità o se vi fosse ancora qualche margine. Fortunatamente, è coincisa in questo periodo di tempo la riunione annuale della commissione parlamentare di vigilanza sugli istituti di previdenza e i consuntivi sono stati da noi esaminati insieme con i dettagli del rendiconto che sono appoggiati da lunghi studi e ricerche. Bisogna tener presente che in questa materia non si giunge ad un risultato se non attraverso lunga e paziente elaborazione. Ebbene, dopo tutto questo studio, in quella riunione noi della commissione di vigilanza abbiamo potuto assodare che era stata una specie di ambizione degli Istituti di previdenza quella di amministrare in modo da poter sostenere lo sforzo finanziario con le proprie possibilità; ed io mi sento in dovere (perché quale vostro rappresentante devo informare di quanto avviene in questi istituti) di dare alla Commissione tale notizia. Anzi, gli Istituti hanno forse forzato i calcoli pur di dare l'impressione della sufficienza dei mezzi necessari al finanziamento del disegno di legge.

Ecco perché, avendo io notizia di queste ricerche, mi son dovuto opporre all'accoglimento di questi emendamenti. Se, pur così stando le cose, i colleghi proponenti decidono

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

di insistere, avrei l'obbligo di dire che, per quanto riguarda la copertura, ci troviamo risospinti alle posizioni di partenza. Ma non vorrei che il relatore fosse incolpato di voler assolutamente rinviare, giacché egli si è convenientemente preparato alla discussione!

PIERACCINI. Per sgomberare il terreno e per fare uno sforzo nel senso di approvare la legge, ritengo opportuno ritirare questo emendamento e gli altri analoghi da me presentati agli articoli 2, 3, 4 e 6 che suonano così: *art. 2*, sostituire le parole: «in godimento al 30 giugno 1952» con le parole: «in godimento al 31 dicembre 1951»; *articoli 3 e 4*, sostituire le date «1° luglio 1952» con le date «1° gennaio 1952»; *art. 6*, sostituire nel 2° comma le parole: «anteriori alla data di pubblicazione della presente legge» con le parole: «anteriori al 1° luglio 1950». Mi riservo però di rivedere la questione quando, dopo il 28 febbraio 1954, si potrà esaminare la soluzione generale della materia. Ciò lo dico pur sorvolando sul fatto che avrei gradito dall'onorevole Ferreri più che l'affermazione di principio, le cifre di bilancio, perché a mio parere un miliardo e 200 milioni sono reperibili. Però, chiudo la questione pur di proseguire nella discussione. Il che significa che rifaremo la discussione nel prossimo febbraio.

COGGIOLA. Anch'io ritiro l'emendamento presentato insieme all'onorevole Cavallari Vincenzo.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli emendamenti all'articolo 1, pongo in votazione l'articolo stesso nel testo precedentemente letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Per le pensioni dirette nonché per le pensioni indirette e di reversibilità privilegiate, a carico delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali, l'importo annuo lordo dell'aumento risultante dalla differenza tra la pensione rivalutata nel modo indicato nel precedente articolo e quella in godimento al 30 giugno 1952, considerata, però, quest'ultima senza l'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, si eleva al minimo di lire 24.000, qualora risulti inferiore, e si riduce al massimo di lire 300.000, qualora risulti superiore; per le pensioni indirette e per le pensioni di reversibilità non privilegiate, i predetti minimo e massimo di aumento sono stabiliti, rispettivamente, in lire 14.400 ed in lire 180.000.

Per le pensioni a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, fermi rimanendo i massimi di cui al comma precedente, i minimi di aumento previsti dal comma stesso sono stabiliti, rispettivamente, in lire 21.000 ed in lire 12.600 ».

Gli onorevoli Coggiola e Cavallari Vincenzo hanno proposto, al primo comma, i seguenti emendamenti: sostituire le parole «si eleva al minimo di lire 24.000» con le altre: «si eleva al minimo di lire 30.000» e sostituire le parole «lire 14.400» con le altre: «lire 18.000».

COGGIOLA. Dichiaro di ritirare gli emendamenti stessi.

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Belotti ha proposto la soppressione dell'articolo 2.

BELOTTI. Penso che il disegno che stiamo discutendo debba essere riparatore di tutte le sperequazioni che si sono verificate anche in relazione agli equivoci interpretativi a cui le precedenti leggi hanno dato luogo e mi soffermo in modo particolare sulla fissazione del massimo.

L'onorevole Pieraccini ha detto poco fa che il coefficiente moltiplicativo 50 sarà applicato soltanto a coloro che non sono più in vita. Io dico di no. Si tratterà di un minimo numero di pensionati, i quali, in base alle poco chiare interpretazioni delle precedenti leggi che stabilivano che gli enti locali erano autorizzati ad applicare di volta in volta gli aumenti, hanno trovato enti locali i quali non hanno approvato l'aumento. Da qui sono derivati i ricorsi al Consiglio di Stato, in quanto le leggi erano, in materia, soltanto facoltative.

Ora, questi vecchi pensionati, che non hanno avuto i precedenti aumenti per la dizione facoltizzante della legge sarebbero danneggiati maggiormente dall'articolo 2, che parla di riduzione al massimo. Così il coefficiente moltiplicativo 50 non è più applicabile.

L'articolo 2 fa riferimento alla « differenza tra la pensione rivalutata nel modo indicato nel precedente articolo e quella in godimento al 30 giugno 1952 ».

Ora, sono stati fatti dei calcoli dai quali risulta, ripeto, che i colpiti in pieno da questa disposizione relativa al massimo sono proprio i vecchi pensionati, cioè quelli che si sono precedentemente trovati in situazione di maggiore disagio.

In subordinata chiedo la soppressione di ogni riferimento relativo ai « massimi ».

MANNIRONI. Voterò a favore della proposta subordinata, cioè la soppressione di ciò che riguarda i « massimi ».

Il criterio dei « massimi » era stato soppresso nella precedente legge e quindi, per ragioni di armonia, è opportuno sopprimerlo anche in questa legge.

SULLO. Dichiaro che sono favorevole all'emendamento Belotti. A dire la verità sarei favorevole, una volta assicurato anche per quanto riguarda i minimi, a tenere un criterio armonico che elimini i minimi ed i massimi.

Mi pare ingiusto, nel momento in cui si vuol procedere ad un criterio di equiparazione con gli statali, voler incuneare in questo sistema, ben diverso dalle pensioni degli statali, il criterio dei « massimi » che non ha ragion d'essere. Questo sistema dei coefficienti, a qualunque conseguenza porti, deve essere seguito in tutti i suoi particolari.

PIERACCINI. Sono d'accordo con l'onorevole Belotti, però vorrei raccomandare il mantenimento dei minimi, perché mi viene qualche dubbio per quei comuni dell'Italia meridionale ove vengono corrisposti stipendi di piccola entità.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Il relatore si rimette alla Commissione per ciò che riguarda i massimi perché per la copertura non c'è spostamento. Ad ogni modo per completezza di informazioni e per dimostrare alla Commissione che le cose erano guardate, come era giusto da parte mia, fino in fondo, dirò che non si tratta dei dipendenti degli enti locali per i quali gli enti medesimi possono o non possono applicare determinati aumenti, ma di dipendenti di enti locali il cui trattamento di quiescenza è amministrato dagli Istituti di previdenza e per i quali il trattamento di quiescenza segue le sorti della legge.

Per queste circostanze non mi oppongo alla accettazione dell'emendamento proposto dall'onorevole Belotti nella sua ultima dizione di sopprimere i massimi e non l'intero articolo 2.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Per chiarezza: l'articolo 2, secondo l'emendamento proposto dall'onorevole Belotti di sopprimere cioè ogni riferimento ai « massimi », resterebbe così formulato:

« Per le pensioni dirette nonché per le pensioni indirette e di reversibilità privilegiate, a carico delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali,

l'importo annuo lordo dell'aumento risultante dalla differenza tra la pensione rivalutata nel modo indicato nel precedente articolo e quella in godimento al 30 giugno 1952, considerata, però, quest'ultima senza l'elevazione di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, si eleva al minimo di lire 24.000, qualora risulti inferiore; per le pensioni indirette e per le pensioni di reversibilità non privilegiate, il predetto minimo di aumento è stabilito in lire 14.400.

Per le pensioni a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, i minimi di aumento previsti dal precedente comma sono stabiliti, rispettivamente, in lire 21.000 ed in lire 12.600 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3:

« Nei casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° luglio 1950 in poi, agli importi annui lordi delle pensioni a carico totale o parziale delle Casse di previdenza e della Sezione autonoma di cui all'articolo 1, considerati senza l'elevazione prevista dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, si applicano, a decorrere dal 1° luglio 1952, gli aumenti minimi nelle rispettive misure stabilite dal precedente articolo 2 ».

Essendo stato ritirato l'emendamento dell'onorevole Pieraccini e non essendovi altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 3 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4.

« Nei riguardi delle pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, ferma restando la misura dell'assegno supplementare di cui all'articolo 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, gli assegni di carovivere temporaneo, stabiliti dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni, sono elevati a decorrere dal 1° luglio 1952:

da lire 56.400 a lire 62.640 annue, per i titolari di pensione diretta di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;

da lire 42.000 a lire 48.240 annue, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di età inferiore a 60 anni;

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

da lire 37.200 a lire 43.440 annue, per i titolari di pensione indiretta o di reversibilità».

Poiché l'emendamento dell'onorevole Pieraccini è stato ritirato, non essendovi altri emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo stesso.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

« Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali — compresa la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti — e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali, in relazione ai miglioramenti stabiliti dai precedenti articoli, sono abrogate, a far tempo dal 1° luglio 1952, le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767. La elevazione prevista dal citato articolo, nei confronti dei predetti trattamenti, viene effettuata, pertanto, limitatamente ai casi di cessazione dal servizio anteriore al 1° luglio 1952, e, riferibilmente alle pensioni, per le rate relative al primo semestre dell'anno 1952 ».

L'onorevole Pieraccini propone la soppressione dell'articolo testé letto.

PIERACCINI. L'articolo 5 dispone l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

Detto articolo 10 praticamente eliminava la ricchezza mobile.

Ora, con l'articolo 5 in discussione, se abrogiamo l'articolo 10, che cosa facciamo? Riduciamo di un tantino le pensioni, facciamo applicare la imposta di ricchezza mobile: nessun motivo giustifica l'articolo 5. La relazione, d'altra parte, non giustifica questa abrogazione. La disposizione che si dovrebbe abrogare è ancora in vigore per i pensionati dello Stato. E allora, perché vogliamo fare questa sperequazione per i pensionati degli Istituti di previdenza? Faccio presente che stiamo dando un esiguo trattamento a questi pensionati! Ebbene, con l'articolo 5 vogliamo forse fare una decurtazione di quell'esigua misura che rimane per queste pensioni? Chiedo, pertanto, che l'articolo 5 sia soppresso.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Debbo chiarire la questione all'onorevole Pieraccini, perché credo che, in fondo, dovremmo trovarci d'accordo. L'onorevole Pieraccini ha rilevato la lentezza con cui si procede alla liquidazione di queste pensioni. Ora, abbiamo tutti pre-

sente quello che dispone l'articolo 10, perché tutti abbiamo capito che il citato decreto presidenziale — che applicava un principio della legge sull'aumento agli statali — ha portato a dei complicati calcoli aritmetici. Mentre prima le percentuali di trattenuta avevano in sé una percentuale di lordo, con questo decreto del Presidente della Repubblica si è dovuto aumentare il lordo affinché, depauperato di quella stessa percentuale, desse il netto. Ora, eliminare — per esempio — il 14,68 per cento da 113,86 è assai più laborioso dal punto di vista aritmetico che calcolare il 14,68 per 100. Questa è una circostanza rilevante, perché, pensando a 285.188 partite di persone pensionate, che devono essere una per una riconsiderate tutte le volte che emaniamo una legge, non si può supporre che questi calcoli non rallentino il lavoro amministrativo che si deve fare. Questa mia argomentazione ha valore per il numero enorme delle partite e della necessità di snellire il lavoro. Senonché, l'onorevole Pieraccini dice che si fa con ciò una decurtazione perché per il personale delle amministrazioni statali non si è ancora provveduto ad emanare una disposizione che si adegui alla situazione derivante dal suddetto decreto del Presidente della Repubblica. Ma qui io debbo dire che, nel fare i calcoli dei coefficienti di cui a pagina 9 del disegno di legge in discussione, si è tenuto conto di queste circostanze.

Nel definire i coefficienti di aumento, si è tenuto conto di tante circostanze: la svalutazione monetaria e una serie di principi che si sono adottati finora.

Si è anche tenuto conto di questa esigenza, perché si potrà dire così che nessuna diminuzione viene operata sulle pensioni per effetto del citato articolo 10 del decreto presidenziale, mentre viene introdotto un criterio estremamente utile per sollecitare e facilitare i calcoli di tutte queste numerose partite. In sostanza e in conclusione, esorto la Commissione a lasciare com'è il testo dell'articolo e ad approvarlo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ARCAINI

PIERACCINI. Se vogliamo vedere la questione sotto un profilo generale, è giusto che venga affrontata in sede generale, cioè per tutti i pensionati e non per questi che sono i più miseri fra i pensionati. Io ritengo che con l'articolo 5 decurtiamo una parte o addirittura tutti i miglioramenti ai pensionati più deboli di tutti, che sono questi degli Istituti di previdenza, e lasciamo in vigore la esenzione dal-

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

la trattenuta di ricchezza mobile per gli altri pensionati dello Stato che già economicamente stanno meglio. Questa sarebbe un'ingiustizia! Se vogliamo affrontare la questione generale, il Governo presenti un apposito disegno di legge e noi esamineremo la questione per tutti i pensionati.

Seconda questione: si dice che di ciò è stato tenuto conto nelle tabelle della rivalutazione. Ma io dico che, fatti i calcoli, se approviamo l'articolo 5, in molti casi la faccenda si risolverà addirittura in una beffa perché le trattenute per ricchezza mobile superano in certi casi le 2 mila lire, che è l'aumento che abbiamo concesso nella maggior parte dei casi. Approvando dunque questo articolo, verremo ad annullare i vantaggi della legge. Ai pensionati degli Istituti di previdenza, che, ripeto, stanno già peggio dei pensionati statali, vogliamo forse togliere nuovamente quelle 2 mila lire con la trattenuta? Credo che la Commissione voglia ritornare su questa questione in sede generale, ma ora desidero insistere sul mio emendamento.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
CASTELLI AVOLIO

SULLO. Pregherei l'onorevole Ferreri di tener presenti alcune mie osservazioni che si riallacciano alle ultime considerazioni dell'onorevole Pieraccini, e cioè che questo articolo ha effetti molto diversi a seconda degli scaglioni di pensionati. Al lume della tabella dei coefficienti, troviamo che vi è uno scaglione dal 1° novembre 1948 al 30 giugno 1950 con un coefficiente di rivalutazione di 1,3. Sono certo che, quando si tolga la maggiorazione per la ricchezza mobile a questo scaglione e si applichi poi il coefficiente di rivalutazione, venga fuori qualcosa che potrebb'essere pressoché un passivo per gli interessati, mentre, viceversa, l'articolo che vuol portare alla soppressione del coefficiente di maggiorazione agli effetti della ricchezza mobile avrà un effetto pressoché insignificante per gli scaglioni di coefficiente 50. Quindi, dal punto di vista tecnico, avremo una situazione veramente di disagio perché avremo un effetto negativo per gli ultimi pensionati e un effetto pressoché insignificante per i pensionati più antichi. Essendo stato relatore di altri disegni di legge ed essendomi quindi dovuto occupare di questa materia, mi permisi di far presente che gli Istituti di previdenza non hanno preso alcuna considerazione di questi calcoli. Però non vorrei che il

desiderio di semplificare la contabilità da parte degli istituti di previdenza ci porti ad una modifica di questo genere, che può portare troppe modificazioni nelle varie classi e scaglioni di pensionati. Avrei allora preferito che si fossero fatte tabelle più vicine alla realtà, senza però l'articolo 5. Diversamente, il pensionato troverà prima una maggiorazione del 2,2 e poi la decurtazione per effetto dell'articolo 5 e non capirà più a che cosa la legge serva. Perciò, oggi, di fronte al timore che certi scaglioni della tabella (gli ultimi) si trovino in una situazione pressoché passiva, preferisco correre l'alea di qualche aumento o, perlomeno, della permanenza di complicazioni contabili. Concludendo, sono favorevole alla soppressione.

ZOTTA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi trovo in una situazione d'imbarazzo perché abbiamo già approvato l'articolo 1, il quale prevede quelle tabelle orientate allo spirito che anima l'articolo 5. Capisco le osservazioni dell'onorevole Sullo, ma in tal caso dovremmo rivedere anche le tabelle. Sono quindi favorevole alla tesi del relatore e contrario alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di soppressione dell'articolo 5.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 6, che diviene, quindi, articolo 5:

« Per i titolari di pensioni contemplate dai precedenti articoli 1 e 3, l'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, è soppressa, a decorrere dal 1° luglio 1952, come emolumento a sè stante, restando conglobata la quota di tale indennità relativa al titolare della pensione nelle nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo stabilite dal precedente articolo 4.

Nei riguardi dei titolari di pensioni relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di pubblicazione della presente legge, l'eventuale eccedenza tra l'importo delle quote dell'indennità di caropane per le persone a carico dei titolari stessi ed i miglioramenti stabiliti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, è conservata a titolo di assegno personale non riversibile. A tale assegno si applicano il secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 aprile 1952, n. 212, e l'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Parimenti, nei riguardi dei titolari di pensioni relative a cessazioni dal servizio

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

anteriori al 1° gennaio 1954, sarà conservata, a titolo di assegno personale da riassorbire in occasione di successivi miglioramenti, l'eventuale differenza tra l'importo annuo netto del trattamento di quiescenza spettante prima dell'entrata in vigore della presente legge e quello, corrispondente, risultante dopo l'applicazione dei precedenti e del presente articolo ».

Essendo stato ritirato l'emendamento dell'onorevole Pieraccini e non essendovi altri emendamenti, r'è nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo dianzi letto.

(È approvato).

S'intende che nell'articolo dianzi citato e nei successivi si procede al necessario coordinamento numerico derivante dalla soppressione dell'articolo 5.

Passiamo all'articolo 7 che diviene articolo 6:

« Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano soltanto per le pensioni conferite dalle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli enti locali e dalla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti. Tali pensioni si considerano come a totale carico dell'Istituto che le ha conferite, ai fini dell'applicazione delle norme contenute nella presente legge.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra una delle predette Casse di previdenza o Sezione autonoma ed altri enti, escluso lo Stato, le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano considerando tali pensioni come a totale carico dell'Istituto che provvede al pagamento. La nuova pensione risultante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, l'aumento di cui all'articolo 3, le nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 4 e gli eventuali assegni personali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 5 sono attribuiti, a tale Istituto e agli altri enti, per quote, che si determinano in proporzione delle rispettive quote della pensione originaria. Il trattamento complessivo è corrisposto per intero dal predetto Istituto, con rivalsa delle quote a carico degli enti, applicando le norme stabilite in materia dal relativo ordinamento ».

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 che diviene articolo 7:

« Nei casi di pensioni ad onere ripartito fra uno degli Istituti di previdenza di cui al comma secondo del precedente articolo, lo Stato, ed eventualmente altri enti, le disposizioni contenute negli articoli da 1 a 4 e nei primi due commi dell'articolo 5 si applicano riferibilmente alle quote a carico dell'Istituto di previdenza e degli altri enti, escluso lo Stato, quando la pensione totale è corrisposta dall'Istituto stesso e riferibilmente alla sola quota a carico dell'Istituto quando la pensione totale è corrisposta dallo Stato, tenendo presenti le norme contenute nei commi seguenti.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, l'intera pensione originaria si considera come a totale carico dell'Istituto di previdenza e, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, si considera, come importo della pensione in godimento al 30 giugno 1952, quello risultante dal prodotto della quota di pensione in godimento alla stessa data a carico dell'Istituto di previdenza per il rapporto tra la intera pensione originaria e la quota di tale pensione a carico dell'Istituto di previdenza.

La nuova quota a carico dell'Istituto di previdenza, e le nuove quote a carico degli altri enti quando l'intera pensione è corrisposta dall'Istituto, si determinano, proporzionalmente alle rispettive quote della pensione originaria, sulla pensione risultante dall'applicazione del comma precedente.

Le quote dell'aumento di cui all'articolo 3, delle nuove misure dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'articolo 4 e dell'eventuale assegno personale di cui al secondo comma dell'articolo 5, si determinano proporzionalmente alle rispettive quote della pensione originaria.

Le quote del detto assegno personale sono dovute soltanto nei casi di cessazione dal servizio anteriore alla data di pubblicazione della presente legge e quando il diritto a pensione non sia sorto prima del 13 aprile 1952, data di entrata in vigore della legge 8 aprile 1952, n. 212.

Nei casi in cui la pensione è corrisposta dall'Istituto di previdenza ed è ripartita con lo Stato ed altri enti, il pagamento delle nuove quote a carico di questi ultimi risultanti

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

dall'applicazione dei precedenti commi e la rivalsa relativa si effettuano con le norme stabilite dal comma secondo del precedente articolo 6 ».

Non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9 che diviene articolo 8:

« Le province, i comuni, i relativi consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che corrispondono direttamente ed a proprio carico pensioni o quote di pensioni, applicano a proprio carico i miglioramenti stabiliti con la presente legge. Tali miglioramenti, però, non devono comunque risultare superiori a quelli finora stabiliti a favore dei pensionati statali ».

Vi è il seguente emendamento dell'onorevole Belotti: sostituire nel secondo periodo le parole « finora stabiliti » con le altre: « concessi e da concedersi ».

Onorevole Belotti, mantiene l'emendamento?

BELOTTI. Lo mantengo, perché altra volta era stata accolta la dizione « concessi e da concedersi ». In sostanza, è una proposta di carattere tecnico-legislativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Belotti del quale ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo che con l'emendamento testè approvato viene ad avere la seguente dizione:

« Le province, i comuni, i relativi consorzi e le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che corrispondono direttamente ed a proprio carico pensioni o quote di pensioni, applicano a proprio carico i miglioramenti stabiliti con la presente legge. Tali miglioramenti, però, non devono comunque risultare superiori a quelli concessi e da concedersi a favore dei pensionati statali ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Pieraccini:

« Le pensioni a carico degli Istituti di previdenza per i dipendenti degli enti locali sono automaticamente aumentate nella stessa proporzione esistente fra l'ultimo stipendio

in godimento all'atto del collocamento a riposo e della decorrenza della pensione, e quella assegnata nel tempo all'impiegato di grado parificato o parificabile ».

PIERACCINI. È una questione antica che noi trasciniamo da sei anni, quella dell'adeguamento automatico delle pensioni.

Nella scorsa legislatura abbiamo stabilito il principio dell'adeguamento automatico delle pensioni con l'approvazione della proposta di legge Cappugi, che però non venne approvata dal Senato per l'anticipato scioglimento di esso. Comunque, il principio è stato affermato.

Questo articolo aggiuntivo vuole stabilire che lo stesso principio di perequazione automatica vale anche per il personale degli enti locali e degli Istituti di previdenza.

Non credo di dovere aggiungere altre parole a sostegno dell'articolo aggiuntivo da me proposto.

FERRERI PIETRO, *Relatore*. Faccio presente che già prima, parlando dell'articolo 5, ho detto che queste questioni generali è bene che trovino posto nelle leggi generali.

Vi è precisamente la proposta di legge Cappugi che prevede quanto tende ad ottenere l'onorevole Pieraccini con il suo articolo aggiuntivo.

Proprio per la ragione per la quale prima abbiamo creduto di rinviare ad una regolazione di carattere generale quel principio dello stipendio lordo, comune a tutte le categorie di impiegati, credo che anche questa norma debba essere respinta dalla Commissione, cioè rinviata a quella occasione in cui si esaminerà la questione relativa a tutti i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici in genere.

PIERACCINI. Vorrei insistere perché mi pare che se nel frattempo votiamo il principio, questo varrà anche per la proposta di legge che dobbiamo ancora esaminare.

SULLO. È meglio stabilire tale principio in quella sede.

PIERACCINI. È inutile tergiversare. Nell'occasione dianzi accennata dal relatore è stato detto che trattandosi di statali si doveva parlare solo di questi.

SULLO. Qui il problema è molto più complesso sul piano tecnico. Abbiamo pensioni di personale che non ha stipendio fisso e quindi non si può parlare di gradi parificati o parificabili. I dipendenti del comune di Roma hanno uno stipendio che deriva da una serie di provvedimenti deliberativi del comune di Roma, mentre i dipendenti del comune di Ragusa o di Sondrio hanno un altro stipendio

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

che dipende dagli atti deliberativi del loro rispettivo comune.

Le pensioni non sono in base al grado ed allora quando si dice nell'articolo aggiuntivo: « ... e quella assegnata nel tempo all'impiegato di grado parificato o parificabile », ciò non ha significato dal punto di vista degli enti locali.

Se vogliamo affermare questo principio, dobbiamo congegnarlo in una norma che sia operante, mentre se approviamo la formula proposta, approveremo qualcosa che la burocrazia, naturalmente, non applicherà mai, perché non c'è l'elemento giuridico-economico per fare applicare il principio stesso, anche se esso ha un suo significato.

Per queste ragioni penso che sia opportuno discuterne nell'apposita sede, ma con un articolo congegnato bene e che poi si possa applicare nella maniera migliore.

PIERACCINI. Ritiro il mio articolo aggiuntivo, ma non sono d'accordo con l'onorevole Sullo, perché le pensioni hanno una graduazione a seconda dell'anzianità e del grado.

Comunque, io mi riservo di presentare al più presto una proposta di legge che affianchi quella degli statali al fine di risolvere anche questa questione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 10 che diventa articolo 9:

« Per accelerare i lavori inerenti alla prima applicazione delle norme contenute nella presente legge, sono autorizzate, per il personale addetto ai servizi degli Istituti di previdenza, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro ».

TROISI. Faccio una raccomandazione: quella di usare con molta cautela il sistema del cottimo per non giungere ad una situazione di vero sfruttamento dei dipendenti. Il cottimo è utile ai fini dell'acceleramento dei lavori, ma bisognerà usarlo con molta prudenza.

PRESIDENTE. Onorevole Troisi, l'articolo dispone che sarà il Ministro del tesoro a stabilire le modalità ed i criteri per accelerare i lavori.

Non essendo stati presentati emendamenti, né nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo dianzi letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 11 che diventa articolo 10:

« Ai titolari delle pensioni di cui al precedente articolo 1, a totale carico di uno degli Istituti di previdenza ivi contemplati oppure ad onere ripartito fra uno dei predetti Istituti ed altri enti, escluso lo Stato, viene accordato sugli aumenti stabiliti dalla presente legge un acconto una volta tanto ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo alla tabella:

TABELLA DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATIVI, DISTINTI PER LE CASSE DI PREVIDENZA PER LE PENSIONI AGLI IMPIEGATI E AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI E PER LA SEZIONE AUTONOMA PER LE PENSIONI AGLI INSEGNANTI, DA APPLICARSI AI FINI DELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 1.

A) Cassa di previdenza impiegati e salariati.

Periodo di cessazione dal servizio:	
anteriore al 1° gennaio 1930.	coefficiente 50
dal 1° gennaio 1930 al	
31 dicembre 1933	» 43
dal 1° gennaio 1934 al	
31 dicembre 1937	» 35
dal 1° gennaio 1938 al	
31 dicembre 1943	» 28
dal 1° gennaio 1944 al	
30 settembre 1945	» 26
dal 1° ottobre 1945 al	
30 settembre 1946	» 24
dal 1° ottobre 1946 al	
30 giugno 1947	» 5,5
dal 1° luglio 1947 al 31 ottobre 1948	» 2,2
dal 1° novembre 1948 al	
30 giugno 1950	» 1,3

B) Sezione autonoma insegnanti.

Periodo di cessazione dal servizio:	
anteriore al 1° aprile 1940	coefficiente 33
dal 1° aprile 1940 al 30 settembre 1945	» 30
dal 1° ottobre 1945 al	
30 settembre 1946	» 27
dal 1° ottobre 1946 al	
30 giugno 1947	» 7
dal 1° luglio 1947 al 31 ottobre 1948	» 2,50
dal 1° novembre 1948 al	
30 giugno 1950	» 1,35

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione.
(È approvata).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge:
Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari. (154).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato, per i generi alimentari».

Comunico che nella seduta odierna la IX Commissione permanente (Agricoltura) ha espresso parere favorevole al presente disegno di legge.

Nella precedente seduta del 25 novembre scorso nell'esaminare il disegno di legge in parola abbiamo iniziata la discussione sulla interpretazione da dare alle disposizioni contenute nella legge 13 marzo 1953, n. 151, concernente «Disposizioni per l'utilizzo delle disponibilità di bilancio destinate alla copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi di contenuto particolare».

Poiché, come precedentemente ho detto, per la conclusione della discussione di tale questione è intervenuto il Ministro del tesoro Gava, ricorderò ai colleghi sommariamente i termini della questione.

In alcuni disegni di legge che si trovano dinanzi all'esame della nostra Commissione o delle Sottocommissioni della Commissione stessa, si fa riferimento per la copertura agli esercizi finanziari 1951-52 e 1952-53. Vi è anche qualche disegno di legge che, per la copertura, fa riferimento all'esercizio 1950-51.

Ora, come i colleghi sanno, vi sono state altre leggi autorizzative ad impegnare, nell'esercizio successivo, somme iscritte in un esercizio finanziario già chiuso e che, ai sensi dell'articolo 274 del regolamento di contabilità di Stato, dovrebbero essere poste in economia.

Le ultime due leggi sono quelle del 30 agosto 1951, n. 941, e la legge successiva del 13 marzo 1953, n. 151.

L'articolo 1 di quest'ultima legge stabilisce che «A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto l'esercizio 1952-53, dal totale delle entrate accertate in ciascun esercizio sarà detratta una somma pari all'onere finanziario complessivo previsto dai

disegni di legge non ancora approvati al termine dell'esercizio, già presentati al Parlamento, con copertura della relativa spesa a carico delle disponibilità recate dalle «variazioni allo stato di previsione e dal capitolo, «fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso» iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Segue per il secondo comma, che stabilisce: «Tale somma sarà portata in aumento della previsione di entrata per l'esercizio immediatamente successivo ed iscritta nella categoria delle «entrate effettive» o nella categoria delle entrate «movimento di capitali», a seconda della categoria d'incidenza della spesa, per essere destinata a copertura dell'onere finanziario dei disegni di legge suindicati».

Ora, si tratta di interpretare questa disposizione di legge. Cioè, la legge va interpretata nel senso che si possono impegnare le somme iscritte in un esercizio finanziario nell'esercizio immediatamente successivo, facendo tale trasporto di fondi con un decreto del Ministro del tesoro, oppure tali somme si possono spendere fino a tutto l'esercizio 1952-53 ed eccezionalmente nell'esercizio successivo 1953-54? In altri termini, bisogna interpretare la legge in modo disgiuntivo, esercizio per esercizio per se stesso considerato e l'esercizio immediatamente successivo, oppure si può arrivare a tutto l'esercizio 1952-53 e, per effetto del disposto della legge, impegnare queste somme anche nell'esercizio 1953-54 fino al limite estremo del 30 giugno 1954?

Contro la prima interpretazione vi fu l'osservazione dell'onorevole sottosegretario Zotta, il quale nella precedente seduta disse: «siccome la legge è del 13 marzo 1953, n. 151, ed è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 1953, se si dovesse adottare la prima interpretazione, poiché nella legge si è parlato dell'esercizio finanziario 1950-51, pur consentendo che una spesa iscritta nell'esercizio finanziario 1950-51 si possa spendere nell'esercizio 1951-52, ormai l'esercizio immediatamente successivo è decorso.»

Quindi, questa sarebbe una argomentazione interpretativa favorevole per la seconda soluzione.

Fu fatto osservare da alcuni onorevoli colleghi che allora si volle dare una specie di sanatoria e nello stesso tempo di precisazione all'operato che si era finora seguito e quindi stabilire anche in via di sanatoria che si potesse fare eccezionalmente questo trasporto di somme.

LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

Nella precedente seduta del 25 novembre scorso intervennero nella discussione molti onorevoli colleghi ed ora ne sono iscritti a parlare altri.

Come ho già ripetuto, l'onorevole Ministro del tesoro, data l'importanza della questione, ha desiderato di essere presente, perché, come abbiamo anche precedentemente accennato, dalla nostra soluzione dipenderà la sorte di numerosi disegni di legge che sono all'esame della nostra Commissione permanente o delle Sottocommissioni.

Quindi, è necessario prendere una decisione.

Ora, potrei dare la parola agli onorevoli colleghi che già sono iscritti a parlare e agli altri che si vogliono iscrivere e poi sentire il parere dell'onorevole ministro.

PIERACCINI. Rinuncio alla parola, perché ritengo che, per brevità ed opportunità, sia bene sentire subito le dichiarazioni del Ministro, riservandoci, se mai, di contro-battere, se sarà necessario, alcuni punti prima di arrivare alla conclusione.

GAVA, Ministro del tesoro. Non ho niente in contrario a riassumere i punti sui quali deve vertere l'interpretazione della legge.

Bisogna che riandiamo un pó alla genesi di questa legge, che, lo dico subito, non è perfetta, che è stata discussa ed anche fondatamente criticata in molte parti da deputati, da studiosi, da esperti e dalla pubblica opinione. Ci siamo trovati negli scorsi anni di fronte a due esigenze: in primo luogo, alla esigenza di non rendere inoperanti i disegni di legge che avevano trovato copertura in un determinato esercizio, ma che non poterono essere approvati in quello stesso esercizio. In virtù della norma fondamentale dell'annualità del bilancio, quei disegni di legge avrebbero dovuto essere abbandonati, a meno che delle norme eccezionali avessero permesso al Parlamento di utilizzare le disponibilità dell'esercizio precedente ai fini della copertura di un disegno di legge che sarebbe stato poi approvato dalle Camere nell'esercizio successivo. Gli onorevoli deputati, che sono stati presenti nella precedente legislatura, sanno che a più riprese si sono dovuti presentare ed approvare disegni di legge che permettevano l'utilizzazione — ai fini della copertura — delle disponibilità degli esercizi precedenti.

Ci siamo trovati poi di fronte ad un'altra esigenza: quella di permettere che finalmente la Ragioneria generale dello Stato potesse affrontare i lavori per i consuntivi. Si è escogitato allora il sistema provvisorio, che ha delle imperfezioni e che attende un regolamento definitivo, ma che mira a superare

l'ostacolo derivante dal mancato finanziamento, nell'esercizio, di disegni di legge che finivano per essere rinviati da un esercizio all'altro.

Di fronte a queste due esigenze, è venuta fuori la legge 13 marzo 1953, n. 151, la quale dice che, a partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto l'esercizio 1952-53, dal totale delle entrate accertate in ciascun esercizio sarà detratta una somma pari all'onere finanziario complessivo previsto dai disegni di legge non ancora approvati al termine dell'esercizio, ma già presentati al Parlamento ecc. In tal modo, quell'esercizio si poteva chiudere da parte della ragioneria generale con questa sottrazione di un importo corrispondente al totale delle somme previste come copertura dei disegni di legge presentati, ma non ancora approvati dal Parlamento. Quella disponibilità, che risultava dalla sottrazione dall'esercizio precedente, veniva — ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 — portata nell'esercizio successivo a titolo di entrata nuova afferente all'esercizio immediatamente successivo. Dice infatti il secondo comma di tale articolo che tale somma sarà portata in aumento dell'entrata per l'esercizio immediatamente successivo e iscritta nella categoria delle entrate effettive, o in quella del movimento di capitali a seconda della categoria di incidenza della spesa. Cosicché tale disponibilità sottratta dall'esercizio precedente, alla chiusura del quale poteva pertanto procedersi, veniva ad essere inerente e ad essere incorporata all'esercizio successivo. Nell'esercizio successivo si faceva la stessa operazione, nel senso che, quella entrata — giunta a far parte del fondo globale delle spese effettive o delle spese per movimento di capitale dell'esercizio successivo — avrebbe coperto senz'altro l'onere di tutti i disegni di legge che fossero stati approvati in quell'esercizio. Per i disegni di legge non approvati in quello stesso esercizio vi era invece — in base alla citata legge — la possibilità di fare la stessa operazione di sottrazione dal totale delle entrate per passare la disponibilità, così detratta, all'esercizio successivo. In tal modo si veniva a stabilire dal 1950-1951 al 1952-53 un concatenamento fra i vari esercizi. Per i disegni di legge non approvati nell'esercizio 1951-52, per effetto del riporto dall'esercizio precedente si doveva necessariamente trasferire la corrispondente copertura all'esercizio immediatamente successivo.

In questo senso, l'immediatezza della successione veniva proposta da parte del Governo e accettata da parte delle Camere. Questa è l'impostazione che facciamo e che ci sembra la

sola logica di fronte a questo imperfetto disegno di legge. Per norma della Commissione, desidero far presente che questa fu l'interpretazione data nella legislatura precedente, allorché fu approvato l'accordo italo-norvegese che si richiama all'esercizio 1950-51 e che fu approvato utilizzando le disponibilità di questo esercizio dopo che la legge n. 151 è entrata in vigore.

Desidero inoltre informare l'onorevole Commissione che il Senato ha già dato l'accettata interpretazione alla citata legge n. 151 ed ha approvato — in base a questa interpretazione — il disegno di legge sull'Istituto Poligrafico dello Stato.

Desidero infine osservare come non sia possibile — secondo noi — interpretare diversamente il disegno di legge, nel senso di limitare l'utilizzo delle disponibilità al solo esercizio successivo; se così fosse non sarebbe sorta la necessità di prevedere, con la detta legge n. 151, l'utilizzazione delle disponibilità 1950-51, perché, tale utilizzazione era già prevista dalla legge 30 agosto 1951, n. 941, che dava la possibilità di utilizzare quelle disponibilità medesime sino al 30 giugno 1952, cioè fino all'esercizio immediatamente successivo.

La questione della interpretazione è di un'importanza notevole. Noi abbiamo inteso presentarla al Parlamento in questo spirito che ci pare il più ortodosso e più rispondente agli scopi da raggiungere. Vi è già il precedente di una Commissione della Camera della passata legislatura in questo senso, e anche il Senato, nella scorsa settimana, ha fatto propria questa interpretazione. Desidero quindi far presente che una diversa interpretazione recherebbe gravissima remora a tutti i provvedimenti in corso, perché il tesoro dovrebbe essere costretto a reperire mezzi di copertura, che attualmente non ha e che è in grado di ottenere solo se sarà possibile utilizzare le somme accantonate a tale scopo negli esercizi precedenti.

CAVALLARI VINCENZO. La questione non soltanto non è nuova (e l'esistenza della legge 13 marzo 1953, n. 151, ne fa fede), ma non è neppure semplice, perché ci troviamo ad interpretare una legge: ciò significa che essa non è un modello di chiarezza e di ciò ci facciamo carico noi che siamo legislatori. Ma ci troviamo anche ad interpretarla contro le necessità obiettive della pubblica Amministrazione. Nella passata legislatura io prospettai due preoccupazioni: la prima riguardava la possibilità che, qualora si fosse data un'interpretazione diversa dalla mia,

ne sarebbe derivata la necessità di ritardare la presentazione tempestiva al Parlamento dei consuntivi; la seconda preoccupazione era di non rendere praticamente nulla, o per lo meno di non diminuire notevolmente quella facoltà di iniziativa legislativa che la Costituzione affida non solo al Governo, ma anche ad ogni parlamentare. Io feci allora questo ragionamento: se si stabilisce il principio che il Governo può andare a pescare (e il paragone della pesca si attaglia al caso in esame) nelle somme non spese nei passati esercizi per rispettare in questo modo l'articolo 81 della Costituzione agli effetti di nuovi provvedimenti presentati dal Governo...

GAVA, *Ministro del tesoro*. Non di nuovi provvedimenti.

CAVALLARI VINCENZO. ...presentati in passato dal Governo, ma nuovi rispetto all'esercizio, in questo caso il Governo ha a sua disposizione questa riserva, che però non è conosciuta dai singoli deputati. Oggi il Ministro del tesoro ha espresso il suo parere. A mio avviso, per una corretta interpretazione della ripetuta legge 13 marzo 1953, bisogna rifarsi a quella che è l'essenza della legge stessa.

Questa è in deroga al disposto della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato. Che cosa dice tale legge sull'amministrazione e sulla contabilità? Dice che, al termine di ogni esercizio finanziario, le somme non spese in quel determinato esercizio vanno in economia (articolo 274 del regolamento di contabilità). Questo vuol dire che di esse non si può più tener conto agli effetti di futuri provvedimenti legislativi e che quegli avanzi (o meglio, minori spese, perché in un bilancio in disavanzo non si può parlare di avanzi) non si possono tenere in considerazione. La legge 13 marzo 1953 dice che, in deroga al principio testé espresso, quelle somme non vanno più in economia, ma verranno imputate nel bilancio successivo, sempre entro i termini di tempo previsti dalla legge medesima. E il capoverso dell'articolo 1 dice che tali somme saranno portate in aumento della previsione di entrata per l'esercizio immediatamente successivo e iscritte nella categoria delle entrate effettive o delle entrate per movimento di capitale, ecc. Allora, quali sono i disegni di legge di fronte ai quali ci troviamo in questo momento e per i quali dobbiamo interpretare la legge 13 marzo 1953? Vi sono, per esempio, disegni di legge portati oggi al nostro esame che pre-

vedono spese che si vorrebbero imputare al bilancio 1952...

GAVA, *Ministro del tesoro*. Ce ne sono, ma con questo sistema non le imputiamo.

CAVALLARI VINCENZO. Ma vi sono altri provvedimenti in cui si imputano alcune spese anche all'esercizio 1950-51.

Secondo me, il problema va impostato in questo modo:

Quando il capoverso dell'articolo 1 dice: « Tale somma sarà portata in aumento della previsione di entrata per l'esercizio immediatamente successivo », che cosa dice? Dice che questa somma viene incorporata nell'esercizio finanziario successivo. Cosicché, dell'esercizio finanziario precedente non se ne parla più. Ed allora, che cosa avviene? Che questa somma entra proprio a far parte, come tutte le altre entrate, di quell'esercizio successivo. Che cosa allora si può fare in questo caso? In questo caso nell'esercizio finanziario, per esempio, 1953-54, in cui attualmente ci troviamo, possiamo utilizzare solo le somme che sono previste nell'esercizio finanziario 1952-53 più quella somma *x* che era il residuo degli esercizi passati.

Ora, in questo caso sono favorevole alla tesi del Ministro del tesoro, ma per fare ciò ci dobbiamo riferire all'esercizio finanziario 1952-53, ma non possiamo approvare quelle leggi le quali, invece, si riferiscono all'esercizio finanziario 1950-51 o 1951-52 perché per noi quegli esercizi non possono essere più presi in considerazione agli effetti della previsione, ma soltanto del consuntivo. Se i loro residui sono entrati a far parte del patrimonio di dotazione dell'esercizio finanziario 1952-1953, allora bene, ma se, invece, questo non è avvenuto, non possiamo tenerne alcun conto.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Mi pare che la questione si possa chiarire in questo senso e mi sembra che occorra pervenire ad una soluzione, la sola possibile. Partiamo dall'esercizio finanziario 1950-51. Se esistono disegni di legge presentati ma non approvati, la somma relativa è trasportata, come entrata nella categoria « movimento di capitali », o nella categoria « entrate effettive », dell'esercizio successivo per la copertura di quei disegni di legge che non furono approvati nel precedente esercizio.

CAVALLARI VINCENZO. Non è una cosa individuale, ma generale.

GAVA, *Ministro del tesoro*. È cosa individuale e lo dice la legge n. 151 nel primo comma del suo articolo 1: « A partire dall'esercizio finanziario 1950-51 e fino a tutto l'esercizio

1952-53, dal totale delle entrate accertate in ciascun esercizio sarà detratta una somma pari all'onere finanziario complessivo previsto dai disegni di legge non ancora approvati al termine dell'esercizio, ma già presentati al Parlamento, con copertura della relativa spesa a carico delle disponibilità », ecc. Di modo che quel trasporto è indissolubilmente legato ai disegni di legge.

PRESIDENTE. Vi è poi il secondo comma dello stesso articolo 1 che dice: « Tale somma sarà portata in aumento della previsione di entrata per l'esercizio immediatamente successivo ed iscritta nella categoria delle « entrate effettive » o nella categoria delle entrate « movimento di capitali », a seconda della categoria d'incidenza della spesa, per essere destinata a copertura dell'onere finanziario dei disegni di legge suindicati ».

Quindi, siamo d'accordo sul meccanismo; ma è in rapporto ai continui trapassi da esercizio ad esercizio che riportiamo proprio all'esercizio finanziario 1953-54 la approvazione anche di quei disegni di legge che trovano copertura in questo esercizio, ma che non furono potuti approvare nell'esercizio 1950-51 allorché furono presentati. Arrivati a questo punto, la formula legislativa dei disegni di legge che vengono ora a noi sottoposti non può essere quella che ci è stata presentata. Per quelli che riguardano il disegno di legge in discussione ci troviamo di fronte ad una dizione di questo genere (articolo 18): « Per gli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura dell'onere di lire 700 milioni di cui alla presente legge, verrà provveduto con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al 3° provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52 ».

GAVA, *Ministro del tesoro*. La dizione deve essere modificata.

PRESIDENTE. E si dovrebbe modificare non soltanto questo articolo, ma tutti gli articoli in questo senso: « Per effetto del decreto del ministro del tesoro », che ha trasportato la somma ai sensi ecc., la somma viene gravata sull'esercizio finanziario 1952-53 in modo che possa essere utilizzata nell'esercizio successivo 1953-54; cioè noi avremmo tempo a fare questo utilizzo fino al 30 giugno 1954.

Ora, se avessimo avuto dei disegni di legge così formulati, la questione non sarebbe nata. La questione in tanto è nata in quanto noi abbiamo un riferimento puro e semplice.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Mi rendo conto di quanto osserva il Presidente.

 LEGISLATURA II — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 DICEMBRE 1953

PRESIDENTE. Vuol dire che la presidenza della Commissione finanze e tesoro segnalerà al Ministro del tesoro i disegni di legge che hanno questa dizione legislativa per fare in modo che presenti alla Commissione un testo preciso.

PIERACCINI. Sottolineo una cosa che mi pare ovvia: l'esercizio 1953-54 è l'ultimo che permette un tale spostamento.

PRESIDENTE. Questo dipende dal Parlamento, perché il Parlamento ha votato la legge.

PIERACCINI. Dipende dalla interpretazione che abbiamo dato questa mattina.

GAVA, *Ministro del tesoro*. Vuol dire che io richiederò quali siano i vari disegni di legge tuttora in sospeso e d'accordo con la Presidenza della Commissione vedremo di fare riferimento, per i disegni di legge che si trovano nelle condizioni di cui abbiamo fatto cenno, alle disposizioni della legge 13 marzo 1953, n. 151.

PRESIDENTE. Sta bene. Se non vi sono osservazioni proporrei di rinviare il seguito della discussione del presente disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella odierna seduta.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

Miglioramenti a favore dei pensionati delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati ed ai salariati degli enti locali amministrati dalla direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro (157):

Presenti e votanti.	37
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarelo, Alicata, Amendola Giorgio, Andò, Arcaini, Assennato, Belotti, Berzanti, Biasutti, Bigi, Castelli Avolio, Cavallari Vincenzo, Cavallaro Nicola, Chiaramello, De Martino Francesco, Faletra, Farinet, Ferreri Pietro, Ghislandi, Guglielminetti, Lombardi Ruggero, Longoni, Mannironi, Napolitano Giorgio, Nicoletto, Pecoraro, Pieraccini, Raffaelli, Ricci Mario, Ronza, Rosini, Sabatini, Salizzoni, Troisi, Turnaturi, Valsecchi, Walter.

La seduta termina alle 14.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Avv. CORALDO PIERMANI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI